




Variante n. 15 al R.U.

Variante normativa di adeguamento alla L.R. 49/2011 e contestuale Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile - RAPPORTO AMBIENTALE



AVVIO DEL PROCEDIMENTO con D.G.C. n. 180 del 17/08/2021
ADOZIONE con D.C.C. n. del
APPROVAZIONE con D.C.C. n. del

ELAB.1



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

SINDACO

Fabrizio Innocenti

ASSESSORE ALL'URBANISTICA

Riccardo Marzi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Arch. Maria Luisa Sogli

UFFICIO DI PIANO E PROGETTO

Arch. Maria Luisa Sogli, Arch. Ilaria Calabresi

GARANTE DELLA INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE:

Geom. Gianluca Pigolotti

DOCUMENTO PRELIMINARE PER LA PROCEDURA DI VAS DELLA VARIANTE N. 15 AL RU DI ADEGUAMENTO ALLA L.R. 49/2011 E CONTESTUALE PIANO DI LOCALIZZAZIONE DELLE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE

1. PREMESSA

Il presente Documento preliminare è redatto, ai sensi dell'art. 23 della L.R. 10/2010, in quanto riferito ad un atto di governo del territorio che interessa il settore delle telecomunicazioni e che quindi, pur non essendo, allo stato delle conoscenze ad oggi, correlato a progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui agli allegati II, II bis, (205) III e IV del d.lgs. 152/2006, potrebbe comunque, potenzialmente, avere effetti significativi sulla salute umana.

Tale implicazione è quindi alla base della scelta del Comune, in ossequio al principio di precauzione, di attivare una procedura di VAS, in alternativa alla procedura di verifica di assoggettabilità.

Il vigente Regolamento Urbanistico del Comune di Sansepolcro, adottato con D.C.C. 62 del 31/05/2014, è stato sottoposto a procedura di VAS conclusa definitivamente con il provvedimento emanato dalla Autorità competente per la VAS, Pf/VAS 01 del 15/04/2016, con cui è stata espressa la pronuncia di compatibilità ambientale con prescrizioni poi recepite nella versione definitiva degli elaborati del R.U. sottoposto al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione in data 25/05/2016.

Nell'ambito di tale strumento di pianificazione urbanistica era stata compiuta la ricognizione delle antenne esistenti per la telefonia mobile riportata nell'Elaborato 7b - *SISTEMI INFRASTRUTTURALI – Reti del metano, elettrica e telefonia*; nell'Elaborato 13 - Rapporto ambientale redatto per la procedura di VAS del RU era stato sviluppato anche il capitolo relativo all'inquinamento elettromagnetico da radiazioni derivanti da impianti per radiocomunicazioni.

I contenuti del presente Documento Preliminare vanno pertanto ad implementare, per ciò che riguarda l'oggetto specifico della presente variante, il Documento preliminare di VAS e il Rapporto ambientale facenti parte degli elaborati del vigente Regolamento Urbanistico comunale.

2. OGGETTO DELLA PRESENTE VARIANTE

Il Comune di Sansepolcro ha provveduto fino ad oggi alla gestione delle specifiche competenze attribuite ai comuni in materia di localizzazione e gestione degli impianti radio base senza disporre, di un apposito strumento di pianificazione e programma che definisse gli obiettivi, le strategie e i criteri generali di riferimento; tale carenza sta rendendo problematica ad oggi la gestione di tale competenza nel rispetto degli interessi pubblici ad essa correlati ovvero:

- tutela della salute umana con monitoraggio delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
- ordinato sviluppo e corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio; contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti
- salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio;.

Si è pertanto ritenuto opportuno, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 8 della L.R. 49/2011, che disciplina le competenze comunali in materia, dotarsi di un apposito atto di governo del territorio "di settore" articolato in:

- adeguamento normativo dello strumento urbanistico operativo vigente, o Regolamento urbanistico approvato nel 2016, alla L.R. 49/2011;
- “Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico” ai sensi dell’art. 9 della L.R. 49/2011. A tal fine è stato affidato uno specifico incarico alla ditta BIONOISE Engineering Srl, con sede in Via Mesastris 19, 06034 Foligno (PG).

Le finalità poste a fondamento della presente iniziativa rendono necessario per il Comune dotarsi di strumenti adeguati in coerenza con gli obiettivi già delineati nella legge regionale:

a) tutela della salute umana e salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, con valutazione delle condizioni espositive della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;

b) ordinato sviluppo e corretta localizzazione degli impianti, anche mediante l'accorpamento degli impianti di emissione su un unico traliccio;

c) contenimento dell'inquinamento ambientale derivante dalle emissioni elettromagnetiche degli impianti, e conseguimento, nell'esercizio degli stessi, degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, della L.R. 49/2011 ovvero:

- progressiva minimizzazione dell'esposizione ai campi medesimi;
- localizzazione degli impianti di radiodiffusione radiotelevisivi in zone non edificate;
- localizzazione degli altri tipi di impianti prioritariamente su edifici o in aree di proprietà pubblica;
- localizzazione degli impianti nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, come definite dalla normativa nazionale e regionale solo come soluzione residuale e con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l’impatto visivo;
- incentivazione all'accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all’interno di siti comuni, ottimizzando l’utilizzo delle aree che ospitano gli impianti stessi e definendo al contempo le misure idonee alla limitazione degli accessi;
- divieto di installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile su ospedali, case di cura e di riposo, scuole di ogni ordine e grado, asili nido, carceri e relative pertinenze;

il tutto senza pregiudicare la funzionalità ed efficienza delle reti di radiocomunicazione.

Per ciò che riguarda la specifico adeguamento del Regolamento Urbanistico alla L.R. 49/2011, con la presente variante si prevede un’integrazione alle NTA, ovvero al TITOLO IX - Capo II della NTA del vigente RU, con un nuovo articolo 71 bis in cui vengono recepiti i criteri localizzativi di cui all’art. 11 della L.R. 49/2011 per gli impianti di radiocomunicazione.

La ditta BIONOISE Engineering Srl ha invece provveduto a trasmettere al Comune i seguenti elaborati facenti parti del “Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile”, con valore di primo “Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico” redatto ai sensi dell’art. 9 della L.R. 49/2011 e che sarà approvato contestualmente alla variante normativa al RU:

- Tav. 01 – Localizzazione antenne esistenti;
- Tav. 02 – Localizzazione Piano di Sviluppo
- Relazione tecnica;
- Regolamento di attuazione
- Allegato A – Schede di caratterizzazione delle stazioni radio base esistenti

3. PROPOSTA DI ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL RU

Con la presente variante si propone la seguente integrazione alle NTA del RU:

“Art. 71 bis. Stazioni Radio Base per impianti di radiocomunicazione

1. *Nel rispetto della Legge n. 36/2001 “Legge Quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici e elettromagnetici”, del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche”, del decreto attuativo DPCM 8 luglio 2003 per le radiofrequenze, e della Legge Regione Toscana n. 49 del 06/10/2011 “Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione”, vengono dettate le disposizioni che seguono per l’installazione, la modifica e l’esercizio di ogni impianto per telefonia mobile ed apparati radio TV che operi nell’intervallo di frequenze 100 kHz – 300 GHz, compresi gli impianti a basso livello di emissione come microcelle, picocelle e similari, gli impianti mobili su carrato, gli impianti provvisori nonché gli impianti di ponti radio o assimilabili installati nel territorio del Comune di Sansepolcro. Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle presenti norme gli impianti di cui all’art. 3 comma 2 della L.R.49/2011 ossia:*

- i ponti radio con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W;*
- gli impianti fissi operanti con potenza massima al connettore di antenna inferiore o uguale a 5 W, il cui corrispondente EIRP sia comunque non superiore a 100 W.*

Sono esclusi inoltre gli impianti realizzati da altri Enti Pubblici ivi compresi le Forze Armate e le Forze di polizia se dichiarati necessari a garantire i propri servizi di pubblica utilità o diretti alla difesa nazionale

2. *Le finalità perseguite dalle disposizioni di cui al presente articolo sono:*

- assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti attraverso una razionale pianificazione degli stessi al fine di minimizzare l’esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti ed apparecchi per telefonia mobile;*
- minimizzare l’impatto urbanistico, paesaggistico ed ambientale delle nuove installazioni mediante l’individuazione di aree idonee alla loro localizzazione, utilizzando in via preferenziale siti esistenti;*
- razionalizzare la collocazione delle installazioni di telefonia mobile (SRB) ed apparati radio TV (RTV) sul territorio del Comune, privilegiando aree di proprietà comunale o rese disponibili dall’Amministrazione Comunale;*
- consentire l’erogazione del servizio di telefonia mobile, garantendo equità ed imparzialità nei confronti dei gestori, assicurando pari opportunità ed un adeguato sviluppo delle reti, per un corretto funzionamento dei servizi pubblici;*
- disciplinare le procedure per l’installazione, la modifica, riconfigurazione, delocalizzazione, dismissione ed in generale la gestione di tutti gli impianti di cui al comma 1;*
- definire le azioni di risanamento;*
- definire le modalità di controllo e vigilanza limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;*
- garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.*

3. *I soggetti interessati ad installare e/o mantenere sistemi di trasmissione ed impianti radianti, devono presentare, conformemente a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale, la migliore soluzione tecnica in base alle continue evoluzioni tecnologiche, praticabile al momento della richiesta, che riduca al livello più basso possibile i campi elettromagnetici.*

4. *La localizzazione degli impianti nel territorio comunale degli impianti di cui al comma 1 potrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi:*

- a. Gli impianti di radiodiffusione e radiotelevisivi sono posti in zone non edificate;*
- b. Gli impianti devono essere preferenzialmente delocalizzati rispetto ai centri e nuclei abitati; in ogni caso, devono essere prioritariamente garantite idonee distanze di rispetto dai siti sensibili. In particolare, deve essere prioritariamente valutata la possibilità di localizzare tali impianti in:*
 - aree agricole o comunque libere non abitative e non attrezzate, ad esclusione di aree sottoposte a rilevanti vincoli e prescrizioni per l’impatto ambientale e paesaggistico;*
 - aree industriali prevalentemente a bassa occupazione (discariche, depuratori, ecc.) e infrastrutture della viabilità (parcheggi, rotatorie, ecc.);*
 - aree di rispetto cimiteriale non prospicienti ad aree abitate.*

Nel territorio aperto, l'eventuale inserimento di un nuovo impianto deve comunque:

- privilegiare nella scelta del sito, aree già servite da viabilità ed accessibili, al fine di evitare di realizzare nuove infrastrutture a servizio della postazione;

- evitare impianti dotati di elementi particolarmente impattanti e tinteggiati con colorazioni vistose, qualora non in contrasto con le esigenze di sicurezza militari e/o civili

c. Gli impianti devono essere localizzati in modo da minimizzare l'impatto visivo ed essere compatibili con il contesto paesaggistico circostante; in particolare, dovrebbero essere garantite opportune distanze di rispetto da zone di pregio ambientale;

d. Gli impianti per la telefonia sono posti prioritariamente su edifici e aree di proprietà pubblica o di altre società a prevalenza di capitale pubblico, in relazione alle maggiori possibilità di inserimento di tali impianti su infrastrutture a destinazione non residenziale e di preventivo controllo degli aspetti di mitigazione visiva. Solo nel caso in cui si dimostri che la localizzazione su aree pubbliche non sia possibile o non garantisca adeguata funzionalità all'impianto si potrà optare per la localizzazione su aree private;

e. Sono privilegiati, nel rispetto delle soglie massime dettate dal DPCM 8 luglio 2003, i siti e le aree con destinazioni prevalentemente tecnologiche, con particolare riferimento a quelle già individuate in ambito di pianificazione e programmazione urbanistica per servizi tecnologici, promuovendo tra i gestori operazioni di co-siting, ossia accorpamento degli impianti su strutture di supporto comuni o quantomeno all'interno di siti comuni.

d. Nelle aree di interesse storico, monumentale, architettonico, paesaggistico e ambientale, l'installazione degli impianti è consentita con soluzioni tecnologiche tali da mitigare l'impatto visivo.

5. *L'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi e per telefonia mobile non è ammessa nelle seguenti aree:*

a) aree sensibili ovvero:

strutture di tipo assistenziale: ovvero ospizi e case di riposo, centri di assistenza, per soggetti disabili o svantaggiati in genere, residence per anziani, collegi ed analoghe strutture organizzate anche per l'infanzia, pubbliche o private.

strutture di tipo sanitario e loro pertinenze: ovvero ospedali, case di cura e cliniche private, ambulatori con day hospital, residenze sanitarie protette.

strutture di tipo educativo e loro pertinenze: ovvero nidi d'infanzia, scuole materne e dell'obbligo, scuole medie superiori, università. In tale categoria rientrano le strutture di tipo rieducativi quali carceri, riformatori.

Parchi, aree verdi e aree attrezzate per bambini.

b) aree naturali protette di particolare pregio ambientale ovvero:

- Riserva Naturale regionale Alpe della Luna.

- Sito di Interesse Comunitario (SIC) n. 78 "Alpe della Luna" (codice IT 5180010), che è anche Sito di Interesse Regionale (S.I.R.) anche nella porzione esterna alla Riserva Naturale "Alpe della Luna".

6. *L'installazione, la modifica e l'esercizio degli impianti di cui al comma 1 dovrà inoltre rispettare la disciplina specifica dettata all'interno del "Regolamento di attuazione del piano di localizzazione delle stazioni Radi Base per telefonia mobile" approvato con D.C.C. n. del che ha valore di primo "Programma comunale degli impianti" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 49/2011."*

4. DESCRIZIONE DEL "PIANO DI LOCALIZZAZIONE STAZIONI RADIO BASE PER TELEFONIA MOBILE"

Nel "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile" redatto dalla ditta BIONOISE Engineering Srl, che si allega al presente Documento preliminare come sua parte integrante, si da conto delle stazioni radio base esistenti per telefonia mobile nel nostro territorio comunale che corrispondono ai seguenti impianti:

Impianto individuato con il numero 1 posto in località Aboca

Impianto individuato con il numero 2 posto in località La Montagna

Impianto individuato con il numero 3 posto in Via del Petreto

Impianto individuato con il numero 4 posto presso il Campo Sportivo
Impianto individuato con il numero 5 posto nella Zona Industriale Alto Tevere
Impianto individuato con il numero 6 posto presso il Centro Commerciale Valtiberino
Impianto individuato con il numero 7 posto presso la Centrale Elettrica
Impianto individuato con il numero 8 posto presso il Deposito dell'Acquedotto
Impianto individuato con il numero 9 posto in località Montedoglio.

Per ciascuna antenna esistente è stata fornita un'apposita schedatura nell'allegato A dove sono riportati anche i valori di esposizione ai campi magnetici.

Sulla base delle misurazioni effettuate non sono state rilevate criticità in termini di valori di campo elettromagnetico ai ricettori tali da far scattare l'esigenza di piani di risanamento apparsi come previsto dalle normative vigenti.

Non sono state inoltre riscontrate sul territorio comunale situazioni di criticità per quanto riguarda la collocazione di apparati radio-base in prossimità di "aree sensibili".

Il "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile", per ciò che riguarda il potenziamento o piano di sviluppo degli impianti, ha tenuto in considerazione i criteri di localizzazione dei nuovi apparati derivanti dalle fonti normative e dalle ulteriori indicazioni fornite dalla Amministrazione Comunale, e anche in base alle proposte dei gestori ed alle analisi condotte, si sono ispirati all'ottenimento della migliore copertura del servizio telefonia mobile sul territorio, temperato all'esigenza di contenere il proliferare del numero di stazioni radio base ricorrendo in maniera prevalente alla tecnica del "co-siting".

Al fine della formulazione delle proposte di localizzazione di nuovi impianti radio base su specifica richiesta dell'Amministrazione Comunale, come previsto dalla Legge Regione Toscana n. 49/2011 art. 9, gli enti gestori sono stati invitati a presentare i relativi piani di sviluppo entro il mese di ottobre di ogni anno. I Piani di sviluppo ad oggi presentati dai gestori Vodafone, Telecom, Wind Tre, Linkem, Fastweb e Iliad, hanno permesso di verificare la coerenza della presenza delle antenne sul territorio, anche rispetto alla documentazione del Comune.

Sulla base di tali piani di sviluppo sono state identificate due nuove postazioni in cui potranno trovare soluzione le esigenze di potenziamento della rete espresse da Vodafone Italia SpA, da Fastweb – Linkem e da Iliad.

Le due nuove postazioni previste sono localizzate una presso l'isola ecologica (individuata con il numero 10 nella tavola 02) e una presso la zona industriale Fiumicello e lungo la via Tiberina (individuata con il numero 11 nella tavola 02).

Entrambe le postazioni interessano aree non soggette a vincolo paesaggistico e risultano rispettare pienamente i criteri localizzativi, urbanistici e ambientali, individuati come riferimento.

5. MONITORAGGIO E ATTIVITÀ DIVULGATIVA

Scopo specifico dell'amministrazione comunale nel presente atto di governo del territorio è anche quello di monitorare nel tempo la situazione di inquinamento elettromagnetico derivante dalle installazioni per telefonia mobile (Stazioni Radio Base). In base alle risultanze delle campagne di misurazioni di campo elettrico e magnetico riportata nella Relazione tecnica allegata al "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile", non si ravvisano sul territorio del Comune di San Sepolcro situazioni di criticità in termini di valori di Campo elettromagnetico ai ricettori.

Ciò premesso, si ritiene non necessario programmare postazioni fisse di monitoraggio di lungo periodo dei valori di campo elettromagnetico presso specifici ricettori o aree del territorio fruite da persone. Tuttavia, per il principio di precauzione sopra richiamato, il Comune di Sansepolcro può programmare sessioni di verifica dei valori di campo elettromagnetico con cadenza almeno annuale, presso specifiche aree sensibili o presso situazioni che possano destare elementi di allarme presso i competenti uffici tecnici comunali (Servizio Ambiente).

Le modalità di esecuzione delle attività di monitoraggio ambientale sono riportate all'Art. 18 del Regolamento di Attuazione del "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile".

I contenuti della presente variante al RU e del piano di localizzazione stazione radio base ed i successivi aggiornamenti, saranno oggetto di ampia divulgazione, sia attraverso gli strumenti web del portale del Comune di San Sepolcro, sia attraverso specifici eventi. In particolare, verranno organizzati incontri partecipativi, in fase di adozione, per condividere i contenuti con cittadini e vari portatori di interessi sul tema specifico.

6. ENTI E SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE A CUI TRASMETTERE IL PRESENTE DOCUMENTO PRELIMINARE AI SENSI DELL'ART. 23 comma 2 della L.R. 10/2010

Gli enti ed i soggetti competenti in materia ambientale a cui inviare il presente documento preliminare sono:

- ARPAT;
- REGIONE TOSCANA;
- PROVINCIA DI AREZZO;
- SOPRINTENDENZA AI B.A.P.P.S.A.E.;
- ASL 8 – DISTRETTO VALTIBERINA.

7. TEMPI ASSEGNATI PER IL RICEVIMENTO DI PARERI E CONTRIBUTI DA PARTE DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Il presente Documento preliminare, ai sensi dell'art. 23, comma 2, della L.R. 10/2010, è inviato ai soggetti competenti in materia ambientale per le consultazioni finalizzate alla definizione della portata e del livello di dettaglio più adeguato delle informazioni da includere nel rapporto ambientale. I pareri e contributi dei soggetti di cui sopra dovranno pervenire entro 45 giorni dal ricevimento del presente documento preliminare che costituisce avvio del procedimento della presente procedura di VAS.

8. Allegati al presente Documento preliminare:

“Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile” composto da:

- Tav. 01 – Localizzazione antenne esistenti;
- Tav. 02 – Localizzazione Piano di Sviluppo
- Relazione tecnica;
- Regolamento di attuazione
- Allegato A – Schede di caratterizzazione delle stazioni radio base esistenti.

Sansepolcro, 14/08/ 2021

Il redattore del presente Documento
preliminare
Arch. Maria Luisa Sogli

9. FASE SUCCESSIVA ALLA FASE PRELIMINARE

Con nota del 25/08/2021, prot. n. 18676, il Comune di Sansepolcro ha avviato la procedura di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'art. 23 della LRT 10/2010 trasmettendo il Documento Preliminare ai soggetti competenti in materia ambientale elencati al precedente paragrafo 6 e impartendo il termine di 45 giorni per l'invio dei relativi contributi.

In tale periodo sono pervenuti i seguenti contributi:

- 1) Contributo del Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Sansepolcro, dott. Luca Bragagni, del 15/09/2021;
- 2) Contributo della Regione Toscana – Settore Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927;
- 3) Contributo della Regione Toscana – Settore Tutela della natura e del mare, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927;
- 4) Contributo della Regione Toscana – Settore Forestazione e agro-ambiente, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927;
- 5) Contributo di ARPAT, pervenuto in data 14/10/2021, prot. n. 22704.

1) Contributo del Servizio finanziario del Comune di Sansepolcro

In relazione alle recenti norme (art. 1, comma 831, della L. 160/2019 e ss.mm.ii.) che ha imposto un canone unico patrimoniale (pari a soli 800 € annui), da richiedere ai soggetti gestori della telefonia mobile che usufruiscano di antenne che insistono su proprietà demaniali (patrimonio pubblico indisponibile), al fine di una adeguata valorizzazione del patrimonio comunale, si chiede che per la localizzazione delle antenne di telefonia mobile vengano privilegiate aree pubbliche comunali inquadrabili come "patrimonio disponibile" in cui non risulta obbligatoria l'applicazione del canone unico di cui alla L.160/2019 ed è possibile invece concertare liberi canoni di locazione.

Modalità di recepimento del contributo n. 1)

In relazione a tale richiesta, da valutare anche in riferimento agli altri criteri posti alla base delle scelte localizzative del presente piano, sono state confermate le postazioni delle antenne esistenti (sia quelle che insistono su proprietà privata che quelle che insistono su proprietà comunale) e sono state individuate due nuove postazioni, di cui una localizzata presso l'isola ecologica in località Gricignano che ricade in area di proprietà comunale e che potrebbe essere inquadrata tra le aree "disponibili" ai sensi dell'art. 826 del Codice Civile e una localizzata su isola spartitraffico presso lo svincolo nord della E45 su proprietà ANAS. Per ciò che riguarda le localizzazioni delle antenne esistenti che ricadono su suolo comunale dovrà compiersi una ricognizione al fine del loro corretto inquadramento come "demanio" o "bene disponibile".

Nel Regolamento della sezione del presente piano (art. 20) che rappresenta il "programma comunale degli impianti" ai sensi dell'art. 9 della L.R. 49/2011 si disciplinano le modalità di gestione delle antenne che ricadono su suolo di proprietà comunale.

2) Contributo della Regione Toscana – Settore Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927

Si tratta di un corposo contributo generale in merito a tutte le normative comunitarie e statali e ai vari piani e norme regionali in materia ambientale che possono avere un'attinenza più o meno significativa con gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica generali. Per ciò che riguarda lo specifico ambito di applicazione del presente strumento di pianificazione - programmazione di settore il contributo si limita a ricordare le norme di riferimento in materia di impianti di radiocomunicazione. In particolare si sottolinea come *"il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b) Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1". In ogni caso si fa presente che la legge*

49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014”.

Modalità di recepimento del contributo n. 2)

Il contributo n. 2 non necessita di essere recepito in quanto il presente strumento di settore nasce proprio dalla necessità di aggiornare e adeguare il RU del Comune di Sansepolcro alla L.R. 49/2011 come ricordato nel contributo stesso. In merito alla procedura di approvazione, che secondo il contributo regionale del settore Energia, non necessariamente deve seguire le procedure della L.R. 65/2014, si ritiene invece che tali procedure codificate siano quelle che meglio garantiscono i processi partecipativi di tutti i soggetti coinvolti e modalità di formazione e approvazione più trasparenti rispetto a procedure non codificate e non normate. Si è pertanto volutamente scelto di seguire la procedura di cui agli articoli 17 e 19 della L.R. 65/2014 pur non essendo obbligatorio.

3) Contributo della Regione Toscana – Settore Tutela della natura e del mare, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927

Nel contributo si ribadisce che: *“Considerato che la Variante al RU interessa prevalentemente ambiti già urbanizzati e che i nuovi impianti previsti dal “Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico” saranno localizzati a circa 7 km. dal Sito Natura 2000 ZSC IT5180010 “Alpe della Luna” e dalla omonima Riserva Naturale regionale, si ritiene non necessaria l’attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza.”*

Modalità di recepimento del contributo n. 3)

Non risulta necessario alcun recepimento.

4) Contributo della Regione Toscana – Settore Forestazione e agro-ambiente, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927

Nel contributo si evidenzia che, nella localizzazione ed installazione delle stazioni di cui all’oggetto, qualora venissero interessate aree boscate, dovrà essere verificata anche la rispondenza ai dettami della L.R. 39/00 e del suo regolamento attuativo DPGR 48/r/03.

Modalità di recepimento del contributo n. 4)

Tale contributo viene recepito nel nuovo art. 71bis che va modificare le NTA del Regolamento Urbanistico per l’adeguamento di tale piano operativo alla L.R. 49/2011.

5) Contributo di ARPAT, pervenuto in data 14/10/2021, prot. n. 22704

Il contributo di ARPAT non segnala particolari criticità ma mette in evidenza alcune precisazioni che dovrebbero essere fatte nel Regolamento al fine di paragrafo osservazioni, in particolare nella redazione finale del testo del regolamento attuativo al fine di non avere situazioni dubbie in fase di applicazione dello stesso.

In particolare si suggerisce:

- art. 4: per evitare ambiguità sostituire la parola “microcelle” con “microimpianti”; la definizione di microimpianti (che sono quelli inferiori a 5 W) è presente nella LR 49/2011, mentre microcelle è un termine generico che indica celle con bassa potenza che servono aree limitate, ma non è fissato un limite di potenza specifico nella normativa; in alternativa non citare i microimpianti e indicare cosa si intende con microcelle senza un valore numerico di potenza; questo perché gli adempimenti per i micro-impianti sono fissati nella LR 49/2011 ma non valgono per tutte le microcelle e l'utilizzo indifferenziato dei due termini potrebbe portare a problemi interpretativi;
- art. 4 - definizione aree sensibili: viene fatta una equiparazione aree sensibili con aree intensamente frequentate; in realtà le aree intensamente frequentate non sono necessariamente sensibili ossia vi possono essere aree che il Comune ritiene di tutelare con l'obiettivo di qualità 6 V/m anziché con il solo limite di esposizione 20 V/m ma che non

necessariamente sono precluse alla installazione di SRB come invece sono quelle sensibili; questo aspetto potrebbe essere meglio precisato nel testo;

- art. 6: si indicano aree sensibili comprese le aree di circolazione adiacenti; andrebbe chiarito il concetto di area di circolazione;
- art. 10 prevede che ogni impianto o modifica sia sottoposta a preventiva autorizzazione del Comune; in realtà vi sono molte casistiche di installazioni o modifiche che vanno in semplice comunicazione di attivazione, senza quindi "preventiva" autorizzazione; forse meglio fare un rimando alla normativa nazionale, peraltro in continua evoluzione, per evitare che il regolamento entri in conflitto con la normativa sovraordinata;
- art. 13 punto 1 punto c: il codice comunicazioni D. Lgs. 259/2003 (peraltro in fase di revisione) prevede la documentazione da presentare per istanze/scia; non è prevista la fornitura di valori massimi di campo preesistenti l'installazione distinti per frequenza e per ciascun edificio (richiesta che peraltro in contesto complesso comporterebbe diverse giornate di lavoro e comunque richiederebbe accesso ai piani alti di molte decine di abitazioni private per avere valori rappresentativi); peraltro l'art. 93 del codice, spesso richiamato dai gestori in caso di contenziosi, indica che non è possibile imporre oneri o canoni che non siano previsti per legge (tale è la richiesta di misure in banda stretta a tutti i recettori in fase di progetto);
- art. 13 punto 1 lettera d: come per punto (c) il codice comunicazioni D. Lgs. 259/2003 nell'allegato 13 non obbliga a dati puntuali su tutti gli edifici distinti per frequenza ma al più su 10 punti max/sito e comunque in alternativa il gestore può fornire il volume di rispetto;
- art. 13 punto 2 lettera d : non sono previsti diritti ASL per parere in quanto il parere è solo di ARPAT;
- art. 13 punto 4: con sentenza del Consiglio di Stato 5175/2021 è stato dichiarato il DM 381/98 non più vigente e non esigibile il collaudo in base a tale decreto;
- art. 14: per le installazioni temporanee va fatto riferimento all'art. 87-quater D. Lgs. 259/2003 che prevede i relativi procedimenti;
- art. 16 comma 2 : per obiettivi di qualità relativi a valori di campo vale quanto indicato sulle aree intensamente frequentate che possono essere individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 8 lettera 2 del LR 49/2011; inoltre meglio indicare che "Il comune si avvale di ARPAT per effettuare controlli periodici sul rispetto dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003"
- In merito alla previsione di cui all'art. 18 comma 2 di misure svolte dal Comune sugli impianti installati sul territorio si suggerisce, quando verrà predisposto il protocollo tra comune e ditta esecutrice delle misure, di prevedere per i siti in area urbana la necessità di esecuzione rilevamenti ai piani alti degli edifici più critici in quanto misure effettuate solo al suolo non sono rappresentative della situazione espositiva. In merito alla relazione tecnica potrebbe essere opportuno un aggiornamento delle generalità (par 3 sorgenti) alle tecnologie 4G.

Modalità di recepimento del contributo n. 5)

Come richiesto al paragrafo "Osservazioni" del documento ARPAT AR.01.09.35/32.1 sopra riportato sono state aggiornate le generalità alle tecnologie 4G fornite nel paragrafo 3 del presente documento ed è stato inoltre aggiornato il regolamento di attuazione del piano antenne per ciò che riguarda tutte le altre osservazioni ARPAT riguardanti gli articoli 4, 6, 10, 13, 14, 16 e 18 del relativo Regolamento.

6) Piano di sviluppo della società INWIT e modifiche richieste dalla nuova Amministrazione comunale

Dopo l'avvio del procedimento inoltre è pervenuto anche il piano di sviluppo SRB del territorio di Sansepolcro della società Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. - INWIT S.p.A.; il presente strumento di pianificazione comunale ha pertanto recepito anche quanto segnalato da tale piano.

Inoltre a seguito dell'insediamento della nuova Amministrazione comunale si è reso necessario modificare, per le seguenti motivazioni di seguito riportate, la localizzazione della prevista nuova

antenna individuata con il numero 11, che era stata posizionata lungo la strada Tiberina nord presso l'impianto di recupero materiali ferrosi a valle dell'abitato di via Via Brunelleschi e via Poliziano:


- tale nuova antenna non rispettava uno dei criteri localizzativi enunciati, ovvero quello di privilegiare localizzazioni su aree di proprietà comunale o pubblica, in quanto il suolo interessato risultava di proprietà privata;
- il posizionamento di tale nuova antenna non era ritenuto congruo in rapporto ai contigui abitati di via Poliziano e via Brunelleschi.

L'Amministrazione Comunale ha chiesto pertanto alla società BIONOISE Engineering Srl di studiare quindi una diversa localizzazione della antenna n. 11 sempre tenendo conto anche di criteri di efficienza ed efficacia delle reti e delle esigenze degli enti gestori.

Modalità di recepimento delle richieste della nuova Amministrazione Comunale

La società BIONOISE Engineering Srl ha pertanto individuato due nuove localizzazioni alternative:


- 1) la postazione n.11.a, posizionata nella pertinenza stradale dell'incrocio tra lo svincolo E45 uscita Sansepolcro Nord e la vecchia Via Tiberina Nord. Tale posizione risulta in accordo con i piani di sviluppo dei gestori, in particolare per le esigenze di copertura del territorio di Vodafone, Fastweb e Linkem; la posizione si colloca su area di proprietà pubblica senza particolari interferenze con zone abitative. Tale posizione può presentare come criticità la richiesta ai gestori delle infrastrutture stradali (ANAS) di nulla osta per posizionamento palo antenna e relativi apparati, per i quali potrebbero essere poste prescrizioni di sicurezza (guard-rail) o limitazioni, causa parziale occlusione della libera visibilità degli incroci interessati;



Planimetria su CTR, foto aerea e foto del sito in cui è prevista la postazione 11.a per la nuova antenna

- 2) la posizione definita 11.b, è stata individuata nella pertinenza del cimitero di Pocaia; tale posizione risulta a sufficiente distanza da edifici abitativi, contempera le esigenze di servizio telefonia da parte dei gestori prima citati e si colloca in area di proprietà comunale. La pertinenza lato nord del muro perimetrale del cimitero è ottimale per il posizionamento palo

antenna e relativo box apparati, in quanto poco visibile alle persone che accedono al cimitero. Unica prescrizione, come già introdotto nel regolamento di attuazione del piano antenne, è quella di realizzare la soluzione tecnica del palo antenna in “finto cipresso” che andrà perfettamente ad inserirsi nel filare dei cipressi esistenti.



Planimetria su CTR, foto aerea e foto del sito in cui è prevista la postazione 11.b per la nuova antenna presso il cimitero di Pocaia

L'Amministrazione comunale, tra le due alternative ipotizzate dalla Società Bionoise, ha scelto la postazione 11.a, ovvero quella posta presso lo svincolo Sansepolcro Nord della E45.

10. COERENZA CON IL PS, PTC e PIT-PPR

Nella tabella che segue sono riportate per ciascuna delle postazioni delle antenne per telefonia cellulare individuate dal presente piano (esistenti e di progetto) la destinazione urbanistica delle aree in cui ricadono nel vigente PS-RU e i vincoli presenti

N	Siti esistenti e di progetto	n. op	Operatori esistenti e di progetto	Coordinate BOAGA	GAUSS	Foglio	Part.	Destinazione Urbanistica e vincoli
1	Aboca (POSTAZIONE ESISTENTE)	3	Telecom, Vodafone, WindTre (esistenti)	1751772,4	4835233,49	0006	426	Territorio Rurale – Coltivi collinari su area di tutela paesistica di aggregato di maggior valore architettonico-paesistico– Vincolo idrogeologico

2	La Montagna (POSTAZIONE ESISTENTE)	1	Telecom (esistente)	1756732,104	4834220,549	0023	367	Territorio Rurale – Coltivi collinari su area di tutela paesistica di aggregato di maggior valore architettonico- paesistico– Vincolo idrogeologico
3	Via del Petreto (POSTAZIONE ESISTENTE)	2	Telecom, Vodafone (esistenti)	1753288,862	4829528,962	0042	378	Territorio urbanizzato – Tessuti consolidati – Area a vincolo paesaggistico ex art. 136 del Dlgs. 42/2004
4	Campo Sportivo (POSTAZIONE ESISTENTE)	3	Telecom, Vodafone (esistenti) e Iliad (di previsione)	1752249,783	4828989,264	0066	454	Territorio urbanizzato – Verde pubblico
5	Zona Industriale Alto Tevere (POSTAZIONE ESISTENTE)	4	Telecom, Vodafone, WindTre (esistenti) e INWIT (di previsione)	1751804,775	4827270,758	0082	765	Territorio urbanizzato – Piano attuativo convenzionato
6	Centro Commerciale Valtiberino (POSTAZIONE ESISTENTE)	3	Telecom, Vodafone (esistenti) e WindTre (di previsione)	1754039,294	4829145,797	0071	072	Territorio urbanizzato – Tessuti postbellici – Area a vincolo paesaggistico ex art. 136 del Dlgs. 42/2004
7	Centrale Elettrica (POSTAZIONE ESISTENTE)	1	WindTre	1752122,797	4829140,209	0066	036	Territorio urbanizzato – Attrezzatura di interesse comune (Centrale Enel)
8	Deposito Acquedotto (POSTAZIONE ESISTENTE)	4	WindTre (esistente) e Iliad, Fastweb e Linkem (di previsione)	1754530,369	4829631,59	0059	398	Territorio Rurale – Coltivi collinari su area di tutela paesistica di villa; area a vincolo paesaggistico ex art. 136 del Dlgs. 42/2004
9	Montedoglio (POSTAZIONE ESISTENTE)	/	Radio e TV	1748688,426	4830813,8	0051	127	Territorio Rurale – Coltivi collinari – Vincolo paesaggistico ex art. 142 (area Boscata) del Dlgs. 42/2004

10	Santa Fiora – Gricignano (NUOVA POSTAZIONE)	1	Iliad	1750400,44	4826751,06	0080	177	Territorio urbanizzato – Attrezzatura di interesse comune – Area a vincolo paesaggistico ex art. 136 del Dlgs. 42/2004 – Rettifilo Anghiari – Sansepolcro
11	Svincolo Sansepolcro Nord (NUOVA)	3	Fastweb, Linkem, Vodafone	1751135,16	4830665,21	0055	393	Territorio rurale – Area per infrastrutture della mobilità

Tra le postazioni esistenti ricadono in area a vincolo paesaggistico ex art. 136 del Dlgs. 42/2004 la numero 3, 6 e 8 mentre la postazione n. 9 ricade in area assoggettata al vincolo paesaggistico ex art. 142 (area Boscata) del Dlgs. 42/2004. Per queste postazioni sono già state presentate preventive autorizzazioni paesaggistiche.

Tra le postazioni di progetto solo la n. 11 ricade in area a vincolo paesaggistico ex art. 136 del Dlgs. 42/2004 – Rettifilo Anghiari – Sansepolcro. Per quest'ultima il presente piano prescrive per il nuovo impianto il ricorso a soluzione tecniche a "finto cipresso" al fine di mitigare l'impatto paesaggistico.

Si ritiene pertanto che il presente piano contenga previsioni coerenti e compatibili con il Piano strutturale vigente, con il PTC della provincia di Arezzo e con i PIT – PPR.

11. CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto sopra riportato si da atto che il presente strumento di pianificazione-programmazione di settore, con gli adeguamenti richiesti sia nei contributi pervenuti a seguito dell'avvio della presente procedura di VAS che emersi dalle richieste della nuova Amministrazione comunale, sono stati tutti recepiti e che tale strumento può considerarsi compatibile dal punto di vista ambientale, con particolare riferimento alla salute umana, e paesaggistico.

Sansepolcro, 02/02/2022

La progettista
Arch. Maria Luisa Sogli

ALLEGATI RIPORTATI DI SEGUITO:

- 1) Contributo del Responsabile del Servizio finanziario del Comune di Sansepolcro, dott. Luca Bragagni, del 15/09/2021
- 2) Contributo della Regione Toscana – Settore Servizi Pubblici locali, Energia, Inquinamenti e Bonifiche, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927;
- 3) Contributo della Regione Toscana – Settore Tutela della natura e del mare, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927;
- 4) Contributo della Regione Toscana – Settore Forestazione e agro-ambiente, pervenuto in data 04/10/2021, prot. n. 21927;
- 5) Contributo di ARPAT, pervenuto in data 14/10/2021, prot. n. 22704.



COMUNE DI SANSEPOLCRO

Provincia di Arezzo

Servizio Finanziario

P.IVA e codice fiscale 00193430519

05757321 – fax 0575- 732241

mercoledì 15 settembre 2021

PROT.

All'Arch. Maria Luisa Sogli
Responsabile P.O. del Servizio Urbanistica e
Sviluppo
del Comune di Sansepolcro

E. PC Al Segretario Comunale

OGGETTO: PARERE PIANO TELEFONIA

In relazione alla richiesta di esprimere un parere in merito agli aspetti economici e finanziari relativamente al piano della telefonia, in corso di programmazione, evidenzio preliminarmente che il Comune di Sansepolcro ha attive alcune concessioni di antenne telefoniche con operatori del settore che contribuiscono positivamente alla valorizzazione economica del patrimonio comunale. Recentemente con un adeguamento normativo relativo alla disciplina del Canone Unico Patrimoniale dopo il comma 831 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato inserito il seguente articolo:

«831-bis. Gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e che non rientrano nella previsione di cui al comma 831, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente. Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura o per qualsiasi ragione o a qualsiasi titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003. I relativi importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il versamento del canone è effettuato entro il 30 aprile di ciascun anno in unica soluzione attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

E' evidente che l'articolo ha un forte impatto economico sulle concessioni che insistono sul **patrimonio demaniale** del comune per le quali non sarà più concertabile un canone di mercato ma obbligatoriamente saranno assoggettabili ad una misura forfettaria.

Resta a mio avviso inalterata la possibilità di concertare liberi canoni di locazione per le antenne localizzate sul patrimonio disponibile del Comune dove non è applicabile il Canone Unico Patrimoniale.

In relazione alla recente modifica normativa, e più in generale sul piano di un adeguata valorizzazione del patrimonio comunale, si chiede di valutare la possibilità di privilegiare le localizzazioni sul patrimonio pubblico e in seconda battuta, di valorizzare quelle inseribili all'interno del **patrimonio disponibile**.

La distinzione tra le due componenti patrimoniali è quella rinvenibile all'interno del codice civile ex art.826, resto comunque a disposizione per una valutazione congiunta delle future localizzazione.

Da ultimo potrebbe essere interessante prevedere all'interno della pianificazione in oggetto una possibilità di alienare alcune aree disponibili qualora risultasse palesemente conveniente, sotto il profilo delle offerte economiche ricevute, in rapporto ai canoni locativi attualmente corrisposti.

A disposizione per ulteriori chiarimenti cordiali saluti.

**IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Luca dott. Bragagni**





Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

Oggetto: Comune di Sansepolcro (AR) – Avvio Variante n. 15 di adeguamento alla l.r. 49/2011 e contestuale piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile – Art.17 della l.r. 65/2014 di cui alla DCC n.180 del 17/08/2021 - Trasmissione contributo di settore.

**Al Responsabile del Settore
Sistema Informativo e
Pianificazione del territorio**

In relazione all'oggetto, si riportano di seguito i contributi relativi alle componenti ambientali di competenza del Settore scrivente, idonei ad incrementare il quadro conoscitivo e le indicazioni necessarie, ai fini della coerenza e compatibilità con gli atti della programmazione e pianificazione regionale. Tali contributi rivestono carattere generale e sono applicabili a tutti i procedimenti attivati ai sensi dell'art. 17, 19 o 25 della L.R. n. 65 del 10/11/2014. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente eventuali modifiche al quadro normativo alla base degli stessi contributi.

COMPONENTE QUALITÀ DELL'ARIA

La gestione della qualità dell'aria ai fini della tutela della risorsa, di competenza delle Regioni secondo quanto previsto dai disposti del D.Lgs. 155/2010, si attua sulla base della suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati in base ai livelli di qualità dell'aria rilevati dalla rete di monitoraggio. Questa competenza si attua in accordo con quanto previsto dalla Legge regionale 9/2010 "Norme per la tutela della qualità dell'aria" che nel dettaglio ripartisce le competenze in materia tra le Amministrazioni locali.

Con le Deliberazioni 964/2015 e 1182/2015 è stata effettuata la zonizzazione citata e sono stati individuati i Comuni che presentano criticità relativamente ai valori di qualità dell'aria misurati e per tale motivazione sono tenuti all'elaborazione di appositi Piani di Azione Comunale (PAC).

Nell'elaborazione di questi piani, tutti i Comuni individuati devono prevedere interventi strutturali, cioè interventi di natura permanente finalizzati al miglioramento nonché al mantenimento della qualità dell'aria ambiente attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera. Inoltre tra questi Comuni, quelli indicati dall'allegato 3 della predetta DGR 1182/2015, devono prevedere anche interventi contingibili di natura transitoria, da porre in essere solo nelle situazioni a rischio di superamento dei valori limite, finalizzati a limitare il rischio dei valori limite e delle soglie di allarme stabilite dalla normativa nazionale, attraverso la riduzione delle emissioni antropiche nell'atmosfera.

I Comuni sottoposti agli obblighi citati sono:

Arezzo, Grosseto, Livorno, Pisa, Bientina, Casciana Terme Lari, Cascina, Castelfiorentino, Castelfranco di Sotto, Crespina, Empoli, Fauglia, Fucecchio, Montopoli in Val d'Arno, Ponsacco, Pontedera, S. Croce



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

sull'Arno, S. Maria a Monte, S. Miniato, Vinci, Bagni di Lucca, Borgo a, Mozzano, Bagno a Ripoli, Calenzano, Campi Bisenzio, Firenze, Lastra a Signa, Scandicci, Sesto, Fiorentino, Signa, Altopascio, Buggiano, Capannori, Chiesina Uzzanese, Massa e Cozzile, Monsummano Terme, Montecarlo, Montecatini-Terre, Pescia, Lucca, Pieve a Nievole, Ponte, Buggianese, Porcari, Uzzano, Agliana, Carmignano, Montale, Montemurlo, Pistoia, Poggio a, Caiano, Prato, Quarrata, Serravalle Pistoiese, Figline e Incisa Valdarno, Montevarchi, Reggello, San, Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini, Camaiore, Viareggio, Carrara, Massa e Piombino.

I Comuni di cui sopra adeguano agli interventi inseriti nei propri PAC i rispettivi regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità ed i piani urbani del traffico e, ove ne sia prevista l'adozione, i piani degli orari.

I PAC prevedono interventi e azioni per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione della strategia e degli obiettivi definiti nel PRQA. Inoltre, i comuni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti edilizi, i piani urbani della mobilità e i piani urbani del traffico ai contenuti dei PAC.

Per tutte le altre realtà territoriali in cui i livelli degli inquinanti rispettano i valori limite di qualità dell'aria, occorrerà garantire che, nelle trasformazioni del territorio, vengano adottate le misure necessarie a preservare la migliore qualità dell'aria ambiente.

Il Consiglio regionale con deliberazione 18 Luglio 2018, n. 72 ha approvato il **Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA)** il cui testo è scaricabile all'indirizzo web: <http://www.regione.toscana.it/documents/10180/24014/Allegato+A+PRQA+Parte+1-4+e+allegati.pdf/f11aa674-db16-4d9c-8723-d432d52c3819>.

Il Piano è l'atto di governo del territorio attraverso il quale la Regione Toscana persegue in attuazione del Programma regionale di sviluppo 2016-2020 e in coerenza con il Piano ambientale ed energetico regionale (PAER) l'obiettivo di migliorare la qualità dell'aria ambiente.

Le disposizioni prescrittive del Piano, indicate nella Parte IV "Norme Tecniche di attuazione" del documento (pag. da 119 a 127) devono trovare piena e immediata osservanza ed attuazione da parte di tutti i soggetti sia pubblici che privati e prevalgono sulle disposizioni incompatibili contenute nei vigenti strumenti di pianificazione e negli atti amministrativi attuativi. Gli enti pubblici provvedono tempestivamente all'adeguamento delle previsioni degli strumenti di pianificazione e degli atti amministrativi non più attuabili per contrasto con le prescrizioni sopravvenute.

In particolare all'art. 10 – che si riporta di seguito - delle NTA sopra riportate dal titolo "Indirizzi per gli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica" è specificato:

1. Il presente articolo detta indirizzi per la valutazione della risorsa aria in sede di formazione o modifica degli strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica di cui alla L.R. 65/2014 sottoposti alle procedure di valutazione ambientale di cui alla l.r. 10/2010. I soggetti competenti alla formazione o modifica di tali strumenti di pianificazione, valutano se tali atti comportano aggravio del quadro emissivo, ne verificano gli effetti sulla qualità dell'aria ed



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

eventualmente individuano adeguate misure di mitigazione e compensazione.

In particolare si dovranno prevedere prescrizioni differenziate a seconda che lo strumento di pianificazione riguardi "aree di superamento" come indicate con specifica deliberazione della Giunta regionale, aree non critiche ma contermini alle "aree di superamento", aree non critiche. Si forniscono le seguenti indicazioni:

a) Nelle aree del territorio regionale in cui i livelli di qualità dell'aria sono già nella norma gli atti di governo del territorio e i piani settoriali - in particolare sui temi della mobilità, delle attività produttive e del condizionamento degli edifici - devono tendere a modelli organizzativi rivolti a un miglioramento dell'efficienza negli usi finali dell'energia e, più in generale, a una riduzione dei consumi e al contenimento delle emissioni inquinanti;

b) Nelle "aree di superamento", le amministrazioni competenti, in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio, qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente, dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA;

c) Nelle aree contermini alle "Aree di superamento", le amministrazioni competenti in sede di formazione o di variazione degli atti di governo del territorio qualora riscontrino un aggravio del quadro emissivo esistente, e scenari ex post che creino condizioni per un potenziale peggioramento della qualità dell'aria ambiente nelle "aree di superamento" dovranno approfondire tale problematica all'interno dei documenti di valutazione ambientale. Tale approfondimento dovrà individuare possibili azioni di mitigazione, anche attraverso la sottoscrizione di appositi accordi con le amministrazioni delle "aree di superamento" contermini interessate, e valutarne l'effetto sulla qualità dell'aria, con l'obiettivo di eliminare o ridurre per quanto possibile gli effetti negativi. In tal senso le amministrazioni verificano la coerenza dei propri atti con il PRQA.

2. La Giunta regionale delibera linee guida sull'edilizia sostenibile di cui all'articolo 220 della l.r. 65/2014 che prevedono specifiche premialità per soluzioni di climatizzazione degli edifici e produzione di acqua sanitaria che comportino emissioni in atmosfera nulle (quali ad esempio le pompe di calore e pannelli solari termici).

Si ricorda che:

- In caso di inosservanza da parte delle Amministrazioni comunali, si applicano i poteri sostitutivi della Regione così come previsto dall'articolo 14 comma 1 lettera a della l.r. 9/2010;
- Il mancato recepimento delle misure stabilite nel PRQA costituisce violazione di norme attuative del diritto comunitario e rende il soggetto inadempiente responsabile, ai sensi dell'articolo 43 della legge del 24 dicembre 2012 n. 234, degli oneri finanziari derivanti da eventuali sentenze di condanna rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Si segnala che nell'ambito degli interventi strutturali in materia d'urbanistica il PRQA ha previsto un intervento specifico (Intervento U3) al quale i Comuni dovranno riferirsi nell'ambito dei piani urbanistici, per privilegiare la piantumazione di specie arboree con capacità di assorbimento degli inquinanti quali materiale particolato e ozono.

L'intervento è stato realizzato con l'emanazione di specifiche Linee Guida che hanno trovato concreta applicazione nella realizzazione un'applicazione web alla quale è possibile accedere gratuitamente all'indirizzo web: <https://servizi.toscana.it/RT/statistichedidamiche/piante/> dove, una volta inseriti i parametri costrittivi in base alle proprie problematiche/necessità (ad es. tipo d'inquinante interessato,



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

disponibilità di acque per le annaffiature; dimensioni della pianta, livello di allergenicità accettato, etc.) vengano restituite le tipologie di piante che maggiormente si confanno alle proprie "esigenze" e che presentano la maggiore capacità di assorbimento degli inquinanti.

COMPONENTE ENERGIA

Va innanzitutto premesso che lo strumento urbanistico, che ha un periodo applicativo di svariati anni e effetti sul territorio permanenti, deve inevitabilmente rapportarsi a un sistema energetico entrato da pochi anni in una profonda trasformazione. Si riassume lo scenario di natura energetica con cui lo strumento urbanistico si confronta o dovrà confrontarsi:

costi ambientali ed economici crescenti per l'energia prodotta da fonti fossili nelle centrali tradizionali + necessità urgente di contrarre le emissioni in atmosfera climalteranti (in particolare CO2): quindi necessità di abbattere i consumi e di decuplicare sul territorio la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Dopo la strategia UE al 2020 (Cons. UE 08/03/2007: 20% di riduzione consumi, 20% di riduzione emissioni, 20% produzione da fonti rinnovabili) il Consiglio Europeo 23/10/2014 definiva la Strategia UE 2030, rialzando poi a dicembre 2018 alcuni target:

- al 2030 riduzione almeno del 40% di gas serra (rispetto ai livelli del 1990);
- al 2030 almeno 32% dei consumi energetici da rinnovabili (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014);
- al 2030 obiettivo indicativo di almeno il 32,5% di riduzione consumi rispetto alle proiezioni attuali (rialzato dal 27% originariamente fissato nel 2014).

Questi obiettivi a breve sono stati dettagliati nelle Dir. 2018/2001/UE sulle rinnovabili, Dir. (UE) 2018/844/UE (aggiornamento della Dir. 2010/31/CE) sulla prestazione energetica nell'edilizia, Dir. 2018/2002 (aggiornamento della Dir. 2012/27/UE) sull'efficienza energetica, Dir. 2018/410/UE (che, dopo la Dir. 2009/29/CE, ha ulteriormente aggiornato la Dir. 2003/87/CE) sulle emissioni in atmosfera. Si ricordano i target principali:

- per l'efficienza energetica degli edifici (L. 90/2013): entro 31/12/2020 edifici di nuova costruzione "a energia quasi zero" e forte riqualificazione, in parte volontaria ma in parte anche obbligatoria, degli edifici esistenti;
- per le fonti rinnovabili: con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) è stata fissata la quota minima obbligatoria al 2030 di consumo da FER per l'Italia; almeno il 30% al 2030 con massiccio incremento di eolico e ancor più fotovoltaico.

Ma soprattutto l'Accordo di Parigi 2015 per contenere il riscaldamento globale, comporta – vedi Comunicazione della Commissione COM/2018/773 "A Clean Planet for all A European strategic long-term vision for a prosperous, modern, competitive and climate neutral economy" - zero emissioni di CO2 al 2050, con la completa o quasi sostituzione di fonti fossili con rinnovabili: da 80% a 100% di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

consumo energetico da rinnovabili al 2050%.¹

Dati gli obiettivi della UE al 2050 quindi entro 3 decenni i sistemi urbani dovranno consumare (facendo riferimento alla COM/2011/0885 "Energy Roadmap 2050") almeno il 40% di energia in meno e dare un decisivo contributo nell'imponente incremento della produzione e stoccaggio dell'energia rinnovabile.

In attesa dell'aggiornamento del PAER uno studio, commissionato dalla Regione (DGR 1277/2017), "Toscana green 2050" stima per questa Regione una necessità di fotovoltaico dagli odierni 0,9 TWh a 15-20 TWh al 2050, corrispondenti a 145 milioni di metri quadri di pannelli, da installarsi soprattutto sull'urbanizzato e in parte residuale su aree esterne.

Gli obiettivi predetti si presentano di difficile conseguimento e richiedono particolare impegno su più fronti, con l'utilizzo simultaneo di una pluralità di opzioni tecnologiche riguardanti sia l'abbattimento dei consumi del tessuto urbano sia la produzione diffusa di energia da FER.

Meccanismi già individuati (in ambito Europeo, nazionale, regionale) per il perseguimento degli obiettivi succitati.

Per semplicità di analisi li dividiamo in :

- a) meccanismi per l'edilizia sostenibile e la generazione distribuita;
- b) meccanismi per la realizzazione delle infrastrutture energetiche (non comprese nell'edilizia civile).

Si dettano quindi di seguito alcuni dei meccanismi normativi succitati di cui lo strumento urbanistico deve tenere conto, con alcune indicazioni sul loro impatto territoriale:

a1) Prescrizioni minime di efficienza energetica per i nuovi edifici e le manutenzioni straordinarie, emanate nel recepimento della DIR 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia.

In applicazione della Direttiva 2010/31/UE con la Legge 90/2013 era stato aggiornato il D.Lgs. 192/2005 e quindi varato il D.M. 26/06/2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici". Tale norma impone che entro il 2020 (entro il 2018 nel caso di edifici pubblici) i nuovi edifici dovranno avere un consumo energetico "quasi zero"; contemporaneamente tramite il sistema delle ristrutturazioni dovrà massicciamente aumentare la prestazione energetica del tessuto edilizio esistente.

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto richiamare gli obblighi dettati dalla normativa vigente (i requisiti minimi stabiliti in applicazione del D.lgs. 192/2005).

Lo strumento potrebbe anche chiedere requisiti più stringenti, tenuto conto però che la normativa nazionale sulla coibentazione, su impulso della UE, è, diversamente che in passato, piuttosto stringente.

All'Ente locale spetta il fondamentale compito di permettere, nel rispetto dei valori dei singoli territori, le trasformazioni edilizio/tecnologiche che consentano il conseguimento di tali target qualitativi. Rileva al riguardo segnalare che le prescrizioni di cui sopra non sono di possibile conseguimento senza una

¹ La precedente Comunicazione della Commissione COM/2011/0885(Energy Roadmap 2050) mirava a un calo del 85% delle emissioni di CO2 del settore energetico.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

progettazione (anche) urbanistica adeguata.

Si pensi ad es. al c.d. "diritto al sole": illuminazione naturale e assenza di ombreggiamenti che tagliano la produttività degli impianti solari. O alla possibilità di intervenire con forti coibentazioni e con l'installazione di tetti ventilati o c.d. tetti freddi (attenzione quindi a divieti confliggenti su materiali e colori).

Si pensi anche alla previsione o predisposizione di reti di teleriscaldamento da associarsi a impianti a fonti rinnovabili o ad alta efficienza.

Si ricorda infine il problema fondamentale dato dalla debolezza dei controlli edilizi sul rispetto delle prescrizioni di tale normativa (oggi D.M. 26/06/2015) che pure dovrebbero generare un sistema di relazioni progettuali (relazione ex L. 10/91), asseverazioni di fine lavori, attestati (APE - Attestato di prestazione energetica) .

a2) Prescrizioni minime di fonti rinnovabili (ad oggi ancora definite dal DLGS 28/2011 art.11, nel caso di edifici di nuova costruzione e di ristrutturazioni rilevanti).

Si ricorda che l'inosservanza di tali prescrizioni comporta, ai sensi del D.lgs. 28/2011, il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Per il D.lgs. 28/2011 "edificio di nuova costruzione" è quello la cui richiesta di titolo edilizio è stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del D.lgs. (29 marzo 2011); "edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante" è l'edificio demolito e ricostruito, o l'edificio di SUL>1000mq soggetto a ristrutturazione integrale dell'involucro.

L'art. 11 e l'allegato 3 di tale D.lgs. sono ancora oggi la base della disciplina nazionale sul tema, (eventuali obblighi previsti dai Comuni sulla stessa materia dovevano esser adeguati entro 180 gg; se non adeguati decadevano) anche se dovranno a breve essere aggiornati in quanto inadeguati ai nuovi target.

Si ricorda che non basta documentare l'impossibilità tecnica a ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di fonti rinnovabili: tale non ottemperanza fa scattare obblighi sostitutivi maggiori sull'efficienza energetica (vedi Allegato 3 al D.lgs. 28/2011).

Si approfitta per ricordare anche che, con l'approvazione del PRQA (piano sulla qualità dell'aria di cui alla delibera Consiglio Regionale 72/2018), in tutta la Toscana in caso di nuove costruzioni o anche semplici ristrutturazioni impiantistiche vigono specifici divieti sugli impianti termici civili a biomassa:

- a) divieto di utilizzo della biomassa nelle "aree di superamento" dei "Comuni critici" per il materiale particolato fine PM10;
- b) sul restante territorio possono essere installati ex novo solo generatori di calore a biomassa con qualità non inferiore alle quattro stelle di cui al D.M. 7/11/2017 n. 186 (Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide).



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

Lo strumento urbanistico deve innanzitutto essere coerente con il dettato del D.lgs. 28/2011, evitando prescrizioni difformi negli stessi ambiti.

Gli obblighi minimi di FER si applicano anche nei Centri Storici, con riduzione del 50% (art. 11 del D.lgs. 28/2011). Lo strumento urbanistico ha anche l'importante compito di individuare gli ulteriori immobili, oltre a quelli già notificati, il cui particolare valore storico-artistico li sottrae agli obblighi del D.lgs. 28/11 (art. 11 del D.lgs. 28/2011).

Lo strumento ha poi alcuni spazi residui sugli obblighi di FER negli edifici, relativamente agli interventi edilizi non contemplati dal D.lgs. 28/11: ad es. si potrebbero ipotizzare target anche per ristrutturazioni integrali degli immobili <1000mq.

L'ente locale ha soprattutto il difficile compito di assicurare la realizzabilità tecnica degli interventi tenuto conto dell'enorme contributo che l'urbanizzato dovrà dare alla produzione da FER: ad es. per realizzare il fotovoltaico servono tetti idonei, ampie superfici (in futuro, a parte l'edificato storico, dovranno essere coperte di pannelli praticamente le intere falde esposte a sud), e il sopracitato "diritto al sole"; mentre le pompe di calore richiedono spazi adeguati e una installazione corretta sia per l'aspetto estetico-percettivo sia per evitare ricadute negative (rumore, calore) sull'immediato intorno.

b1) Realizzazioni di impianti a fonte rinnovabile non direttamente connessi alle esigenze energetiche di un edificio.

Si danno di seguito alcune indicazioni, certamente non esaustive, in merito:

- La legge nazionale stabilisce il principio della compatibilità di massima degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con le aree agricole (D.lgs. 387/2003 art. 12 comma 7).
- Dal 2 gennaio 2011 hanno applicazione diretta le Linee Guida Nazionali sulle Fonti Rinnovabili (D.M. 10/09/2010). Per le stesse Linee Guida solo la Regione può stabilire divieti assoluti, in atti di pianificazione o programmazione, per determinate aree all'installazione degli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile (paragrafo 1.2 delle Linee Guida). Esse stabiliscono anche i parametri che l'Amministrazione deve seguire per verificare l'idoneità di un'area a determinati impianti.
- Il 10/02/2015 è stato definitivamente approvato il PAER (Piano Ambientale ed Energetico Regionale). Il piano oltre a stabilire indirizzi generali sulla realizzazione degli impianti, contiene negli allegati l'individuazione delle aree non idonee alla installazione di specifici impianti a biomassa, impianti eolici e richiama l'individuazione delle aree non idonee al fotovoltaico a terra, già effettuata dalla L.R. 11/2011, modificata dalla L.R. 56/2011 e completata dalla delibera C.R. 26/10/2011 n. 68.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

- Negli allegati sono inoltre individuati criteri di installazione per gli stessi impianti eolici e a biomasse. Mentre sugli impianti fotovoltaici a terra e gli impianti fotovoltaici su frangisole il Consiglio Regionale aveva già individuato criteri di installazione con deliberazione 11/02/2013 n. 15.
- Lo strumento comunale, in presenza di questo quadro generale, non deve operare tramite divieti specifici alla installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile in determinate aree del territorio di competenza, poiché sarebbe a rischio di illegittimità. In materia di aree non idonee richiamerà la legge regionale, i suoi atti attuativi, nonché il PAER.
- Lo strumento comunale può fornire indicazioni, congrue modalità di inserimento e specifiche qualitative su zone determinate anche per gli impianti a fonte rinnovabile, nel rispetto però di quei target sopra descritti di forte sviluppo complessivo delle FER. Nel caso di tipologie di impianti FER sui quali la Regione ha già determinato criteri di inserimento le indicazioni di cui sopra dovranno qualificarsi come specificazioni/integrazioni a quanto determinato dalla Regione.
- Lo strumento urbanistico comunale può anche individuare zone, per le loro caratteristiche, privilegiate per l'installazione di determinati grandi/medi impianti da fonte rinnovabile; tale individuazione dovrà essere coerente con quanto dettato dalla L.R. 11/2011 e dal PAER in materia di aree non idonee, nonché dal PIT- piano paesaggistico (ad es. già la L.R. 11/2011 ha vietato grandi installazioni di fotovoltaico in area agricola e prescritto per i fotovoltaici a terra superiori a 20 kW distanze minime - art. 6 della L.R. 11/2011 come modificata dalla L.R. 56/2011).

b2) Incentivi pubblici ai privati per piccoli impianti a fonti rinnovabili.

La politica di governo del territorio dovrebbe fornire delle localizzazioni ed occasioni ad hoc per permettere il grande sviluppo delle FER richiesto e ai privati di usufruire dei relativi incentivi che la pubblica amministrazione fornisce.

Varie esperienze sono state già svolte in Italia. In Emilia Romagna gli strumenti urbanistici devono obbligatoriamente destinare a questi scopi specifiche aree. In Toscana si ricordano passate esperienze come "un ettaro di cielo" e simili.

In caso di interventi di trasformazione del territorio con volumetria rilevante va necessariamente verificata la possibilità della contemporanea installazione di impianti da FER di dimensione adeguata ai consumi previsti per l'area.

b3) Realizzazioni di impianti e connesse reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento.

Il D.lgs. 102/2014 (Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica) considera il collegamento alle reti di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficienti uno strumento valido per la riduzione complessiva dei consumi energetici.

La realizzazione di tali reti avviene con un coerente disegno degli atti di governo del territorio; una scelta in tal senso deve considerare l'impianto di produzione di calore non troppo distante dall'area fornita.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

Politica lungimirante potrebbe essere quella di lasciare comunque spazi sufficienti per adeguati sviluppi delle infrastrutture di rete.

COMPONENTE RUMORE

Con riferimento alle procedure di cui agli articoli 17, 19 o 25 della L.R. n.65/2014, si fa presente che i Comuni devono adempiere alle prescrizioni contenute nell'art. 7 (Adeguamento degli strumenti urbanistici e dei regolamenti comunali) della legge regionale 89/98 come di seguito riportato:

“1. I Comuni sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici con il piano di classificazione acustica entro 12 mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui all'art. 5 comma 5, lettera b).

2. I piani strutturali, il cui procedimento di formazione, ai sensi della L.R. n. 65/2014, sia avviato successivamente all'adozione del piano di classificazione acustica devono essere adeguati con esso.

2 bis. In attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 2, della L. 447/1995, i comuni adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale disciplinando, in particolare, le modalità di controllo sul rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 1997 (Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici)”.
Gli indirizzi per il suddetto adeguamento sono dettati dagli artt. 13 e 14 del Regolamento di attuazione della legge regionale 89/98 approvato con DPGR n. 2/R/2014, unitamente all'Allegato 3 dello stesso Regolamento.

La Giunta Regionale Toscana con delibera n. 526 del 01/07/2013 ha approvato la copia informatica dei piani di classificazione acustica vigenti ai sensi dell'articolo 24, comma 2 della L.R. n. 39/2011. Tali piani sono scaricabili dalla Cartoteca regionale al seguente indirizzo:
<http://www502.regione.toscana.it/geoscopio/cartoteca.html>.

COMPONENTE RADIAZIONI NON IONIZZANTI E IONIZZANTI

- Inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza – fasce di rispetto elettrodotti

La normativa in materia di tutela dall'inquinamento elettromagnetico a bassa frequenza (frequenza di rete 50 Hz) stabilisce che all'interno di determinate fasce di rispetto per gli elettrodotti, le sottostazioni e le cabine di trasformazione, “non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.” (l. 36/2001, art 4 comma 1, lettera h).

Il DPCM 08/07/2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” prevede all'articolo 6 che i gestori delle linee elettriche comunichino alle autorità competenti, tra le quali i Comuni interessati, l'ampiezza delle fasce di rispetto. Si fa presente che la stragrande maggioranza degli elettrodotti fa capo a Terna Spa e RFI Spa.

Il DM 29/05/2008 “Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

rispetto degli elettrodotti" indica le modalità di calcolo della fascia di rispetto tridimensionale esatta, basata sull'obiettivo di qualità dei 3 microtesla per il campo di induzione magnetica. Il DM definisce inoltre, quale fascia semplificata bidimensionale, la Dpa "distanza di prima approssimazione" la quale garantisce il rispetto dell'obiettivo di qualità all'esterno della stessa. Solo nel caso che l'edificio in progetto risulti all'interno della Dpa, è necessario chiedere al gestore/proprietario della linea il calcolo esatto della fascia di rispetto tridimensionale nella particolare posizione desiderata per la verifica della compatibilità del progetto con l'obiettivo di qualità dei 3 microtesla.

Dunque per quanto sopra fatto presente è fondamentale che gli strumenti di pianificazione territoriale comunali riportino le suddette Dpa, Distanze di prima approssimazione, dagli elettrodotti, dalle sottostazioni e cabine di trasformazione, fornite ai comuni dai gestori degli impianti.

- Inquinamento elettromagnetico ad alta frequenza – localizzazione degli impianti di radiocomunicazione

La l.r. 49 del 6 ottobre 2011 "Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione", prevede che i comuni effettuino la pianificazione delle installazioni degli impianti di radiocomunicazione, tra i quali gli impianti per la telefonia cellulare.

La legge individua all'art 11 i criteri localizzativi cui si devono attenere le installazioni degli impianti e all'art 9 definisce le procedure per l'approvazione da parte dei comuni del Programma comunale degli impianti, il quale contiene le localizzazioni dei futuri impianti.

Il Programma comunale degli impianti è definito sulla base dei programmi di sviluppo della rete dei gestori degli impianti nel rispetto dei criteri localizzativi e delle aree individuate come idonee per gli impianti dal piano operativo (ex regolamento urbanistico, art 9 comma 1 lettera b)

Il comma 2 dell'art 17 prevede che "fino all'adeguamento dei regolamenti urbanistici comunali, il programma di sviluppo della rete è elaborato nel rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'articolo 11, comma 1". In ogni caso si fa presente che la legge 49/2011 non richiede che l'approvazione del Programma comunale degli impianti segua le procedure stabilite dalla l.r. 65/2014.

- Radioattività ambientale – RADON

La direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 "che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom" prevede che gli Stati membri stabiliscano livelli di riferimento nazionali per la concentrazione del gas radon in ambienti chiusi, lavorativi ed abitativi, pari a non più di 300 Becquerel su metro cubo, come media annua della concentrazione di radon in aria.

Gli Stati membri provvedono (art 103 comma 2) affinché siano adottate misure appropriate per prevenire l'ingresso del radon in nuovi edifici. Tali misure possono comportare l'introduzione di prescrizioni specifiche nelle norme edilizie nazionali. Si stabilisce inoltre (comma 3) che gli Stati membri individuino le zone in cui si prevede che la concentrazione (media annua) di radon superi il pertinente livello di riferimento nazionale in un numero significativo di edifici.



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

In attesa del recepimento della direttiva in questione, la normativa nazionale di riferimento è il D.Lgs. n. 230/95 e s.m.i. il quale nel capo III-bis disciplina le esposizioni dovute ad attività lavorative con particolari sorgenti naturali di radiazioni, tra cui il gas radon. In particolare l'art. 10 sexies prevede che "le regioni e le province autonome individuano le zone o luoghi di lavoro con caratteristiche determinate ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon".

La Regione Toscana con DGR 1019/2012 ha individuato il seguente insieme di comuni a maggior rischio radon: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Isola del Giglio, Marciana, Marciana Marina, Montecatini Val di Cecina, Piancastagnaio, Piteglio, Pitigliano, Roccastrada, Santa Fiora, Sorano.

Dal momento che le azioni preventive per la mitigazione delle concentrazioni di radon in fase di progettazione di nuove abitazioni hanno un costo assai inferiore alle azioni di rimedio sulle abitazioni esistenti, è raccomandabile che le regolamentazioni comunali edilizie, in special modo quelle relative ai comuni a maggior rischio radon, prevedano adeguate misure di protezione dal gas radon per le abitazioni di nuova costruzione e per quanto possibile per gli interventi di ristrutturazione edilizia che coinvolgano in modo significativo le parti dell'edificio a contatto con terreno.

In particolare come misura di protezione dal radon si può provvedere all'isolamento dal suolo, tramite vespaio aerato, dei locali adibiti ad abitazione posti al piano terreno e alla protezione delle eventuali pareti contro terra dei medesimi locali tramite realizzazione di opportuno scannafosso aerato. Le suddette misure sono idonee a fornire contemporaneamente protezione dal gas radon e isolamento dall'umidità del suolo.

COMPONENTE RIFIUTI

Con riferimento al procedimento in oggetto si fa presente che con Delibera del Consiglio Regionale n.94 del 08.11.2014 è stato approvato il Piano che definisce le politiche regionali di settore in materia di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB).

Ai sensi dell'art. 13 della l.r. 25/1998 i contenuti del piano regionale sono prescrittivi per tutti gli aspetti connessi con gli strumenti urbanistici.

A questo riguardo si ricorda che:

1. il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'[articolo 3 della l.r. 1/2005](#) (ora articolo 4, comma 10 della l.r. 65/2014).
2. I criteri di localizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) della l.r. 25/98, contenuti nell'allegato 4 al PRB, hanno effetto prescrittivo ai sensi del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT).
3. L'inserimento di un'area nell'elenco dei siti da bonificare, di cui all'articolo 199, comma 6, lettera b), del d.lgs. 152/2006, o nell'anagrafe dei siti contaminati, di cui all'articolo 251 del medesimo d.lgs. 152/2006, determina:



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

- a. il divieto di realizzare, fino alla certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza, interventi edilizi, salvo quanto previsto dall'articolo 13 bis della l.r. 25/98;
- b. l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento. In questo caso l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla Regione;
- c. che relativamente agli ambiti da bonificare, i vincoli, obblighi e limitazioni all'utilizzo dell'area riportati ai precedenti punti a) e b), costituiscono misure di salvaguardia ai sensi del PIT.

Si ricorda inoltre che lo strumento urbanistico dovrà essere aggiornato sulla base di nuovi procedimenti di bonifica che nel frattempo dovessero attivarsi, nonché recepire eventuali prescrizioni derivanti da analisi di rischio approvate dall'amministrazione comunale o certificazioni di avvenuta bonifica rilasciate dalla Regione.

La gestione integrata dei rifiuti urbani è organizzata sulla base dei seguenti tre ambiti Ambiti Territoriali Ottimali delimitati dalla Regione Toscana:

- ATO Toscana Costa costituito dai comuni compresi nelle province di Massa-Carrara, Lucca, Pisa e Livorno con esclusione dei comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta;
- ATO Toscana Centro costituito dai comuni compresi nella Città Metropolitana di Firenze e nelle province di Prato e Pistoia, con esclusione dei comuni di Marradi, Palazzuolo sul Senio e Firenzuola;
- ATO Toscana Sud costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo (con l'esclusione del Comune di Sestino), Siena e Grosseto e dai Comuni di Piombino, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Suvereto e Sassetta (appartenenti alla provincia di Livorno).

Per quanto riguarda la pianificazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale, in attesa dell'adeguamento del PRB alla legge regionale 61/2014, che ha ricondotto la pianificazione dei rifiuti ai soli livelli regionale e di ambito, rimangono vigenti nella fase transitoria i piani già approvati, di seguito riassunti:

1. ATO COSTA:

- aggiornamento del Piano straordinario di ATO Toscana Costa ex art. 27 e art. 27 bis della l.r. 61/2007 approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 11 del 06.07.2015 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 42 del 21/10/2015);
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Lucca, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 178 del 17/11/1999, con i chiarimenti di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 54 del 15/03/2002;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Massa-Carrara, approvato con delibera di Consiglio provinciale n° 36 del 29/09/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Pisa, approvato con delibera di Consiglio provinciale n. 730 del 04/07/2000 ed adeguato con la delibera di Consiglio provinciale n. 10 del 30/01/2004;
- piano provinciale per la gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Pisa, adottato con D.C.P. n. 1 del 16 gennaio 2004;

2. ATO CENTRO:

- piano di ambito di ATO Toscana Centro approvato con delibera di Assemblea n. 2 del 7/2/2014 ed adeguato con Determina del Direttore Generale n. 30 del 17/04/2014 (avviso pubblicato sul BURT n. 16 del 23/4/2014);
- piano interprovinciale di gestione dei rifiuti relativo a Rifiuti Urbani, Rifiuti Speciali anche pericolosi, ai rifiuti urbani biodegradabili, ai rifiuti da imballaggio e ai rifiuti contenenti PCB (approvato dalle Province di Firenze, Prato e Pistoia con deliberazione dei rispettivi consigli provinciali n. 148, 70 e 281 del 17.12.2012).
- piano di gestione dei rifiuti della Provincia di Firenze - stralcio funzionale relativo alla bonifica dei siti inquinati, deliberazione di Consiglio provinciale n. 46 del 05/04/2004;
- piano provinciale per la bonifica, la messa in sicurezza e il ripristino ambientale delle aree inquinate della Provincia di Prato, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 90 del 21/12/2005;

3. ATO SUD

- piano straordinario per i primi affidamenti del servizio di cui alla l.r. 61/2007, relativo all'ATO Toscana Sud approvato dalle Assemblee delle Comunità d'Ambito dell'ATO 7 - Arezzo con deliberazione n. 6 del 9/4/2008, dell'ATO 8 - Siena con deliberazione n. 12 del 15/4/2008 e dell'ATO 9 - Grosseto con deliberazione n. 5/A del 16/4/2008 (pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT n. 27 del 2/7/2008);
- piano Provinciale di gestione dei rifiuti – 1° stralcio – Rifiuti urbani assimilati – Art. 22 D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 e successive modifiche ed Artt. 6, 11 e 12 L.R. 18/5/1998, n. 25. Adeguamento



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

alle richieste contenute nella deliberazione della Giunta regionale Toscana in data 27/9/1999, n. 1076" approvato dalla Provincia di Arezzo con deliberazione del Consiglio provinciale n. 9 del 25/01/2000;

- piano provinciale per la Gestione dei Rifiuti della Provincia di Grosseto approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 16/12/2002;
- piano provinciale di bonifica dei siti inquinati della Provincia di Grosseto, approvato con delibera del Consiglio provinciale n. 17 del 30/03/2006;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Siena approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 20 del 1/03/1999;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti - Stralcio funzionale relativo alla bonifica delle aree inquinate della provincia di Siena, approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 59 del 20/07/2007.

Limitatamente ai Comuni della Val di Cornia, facenti parte dell'ATO Sud , rimangono vigenti le previsioni contenute nei seguenti piani della provincia di Livorno:

- piano provinciale per la gestione dei rifiuti urbani della Provincia di Livorno, approvato con delibera di Consiglio provinciale n°158 del 31/07/2000, come aggiornato con Dcp n° 52 del 25.03.2004;
- piano provinciale di gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi della Provincia di Livorno, approvato con delibera del Consiglio provinciale di Livorno n. 51 del 23.03.2004.

Si ricorda pertanto che allo stato attuale della pianificazione gli strumenti urbanistici dovranno essere coerenti e compatibili:

- con i contenuti del PRB e in particolare con criteri di localizzazione degli impianti di rifiuti urbani e speciali contenuti piano stesso;
- con le previsioni dal piano interprovinciale Ato Centro e dei piani straordinari per i primi affidamenti Ato Costa e Ato Sud;
- con i contenuti generali dei piani provinciali vigenti di Ato Costa e Ato Sud.

Per quanto attiene ai siti oggetto di bonifica si ricorda nello specifico che:

- nella cartografia e nelle norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico generale del Comune devono essere riportate le aree inserite nell'anagrafe dei siti oggetto di procedimento di bonifica, anche ai fini del rispetto alle prescrizioni stabilite dall'art. 253 del d.lgs. n. 152/2006 e dagli articoli 13 e dall'13 bis della l.r. 25/98;
- la Regione Toscana, come previsto dall'articolo. 5 bis della l.r. 25/98, ha istituito una banca dati (SISBON) dei siti interessati dai procedimenti di bonifica che comprende l'anagrafe dei siti da bonificare di cui all'art. 251 del d.lgs. 152/2006, alla consultazione della quale si rimanda per l'individuazione dei siti presenti nel territorio del Comune oggetto del procedimento in esame, mediante il seguente link: <https://sira.arpat.toscana.it/sira/sisbon.html>;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

- l'articolo 9, comma 4 della l.r. 25/98 prevede che l'individuazione dei siti potenzialmente contaminati venga effettuata mediante i censimenti di cui all'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989. Ai sensi dell'articolo 9, comma 6 della medesima legge regionale i proponenti interventi di recupero o di riconversione di aree oggetto di censimento ai sensi del sopracitato comma 4 sono tenuti a presentare all'ente competente all'approvazione del progetto di trasformazione o recupero un apposito piano di indagini per attestare i livelli di concentrazione soglia di contaminazione previsti per la destinazione d'uso. Si ricorda che risultano tutt'ora in vigore gli elenchi di censimento previsti dalla pianificazione della provincia di Firenze;
- con Delibera Giunta regionale del 22 aprile 2013 n. 296 è stata approvata "la proposta di ripermimetrazione dei Siti di Bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di Massa Carrara, Livorno e Piombino ai sensi dell'art. 36 bis comma 3 della L. 7 agosto 2012 n. 134;
- con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 312 del 29.10.2013 è stato ridefinito il sito nazionale di Massa e Carrara stabilendo il subentro della Regione Toscana al Ministero dell'Ambiente nella titolarità del relativo procedimento ai sensi dell'art. 242 del D.lgs n. 152/2006 per tutte le aree ricomprese nel perimetro del SIN e non rientranti nella nuova ridefinizione.

Si evidenzia che la l.r. 25/1998 prevede inoltre che:

- nei capitolati per appalti di opere pubbliche, di forniture e di servizi siano inserite specifiche prescrizioni per favorire l'uso dei residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel Piano Regionale (articolo 4 comma 7);
- nell'ambito degli atti di pianificazione dei Comuni devono essere indicate le aree per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità di rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti (articolo 4, comma 8);
- le province e la Città Metropolitana di Firenze provvedono all'individuazione, nell'ambito del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e nel rispetto delle previsioni contenute nel piano regionale di gestione dei rifiuti, nonché sentiti le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed i comuni, delle zone idonee e di quelle non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 6).

Si ricorda infine che, ai sensi dell'art 13 del DPGR 13/R/2017 e fermo restando quanto disciplinato dal decreto del Ministero dell'ambiente 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall' articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), sono individuati i seguenti impianti a supporto della raccolta differenziata:

- a) stazioni ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali viene effettuata la sola raccolta dei rifiuti. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d. lgs. 152/2006 ;
- b) piattaforme ecologiche: aree opportunamente recintate e presidiate nelle quali, oltre alle attività di raccolta dei rifiuti, sono effettuate anche le operazioni di trattamento di cui all'articolo 183, comma



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

1, lettera s) del d.lgs. 152/2006. Tali impianti sono autorizzati ai sensi della parte IV del d.lgs. 152/2006 .

Ai fini della raccolta e della riduzione della pericolosità dei rifiuti il medesimo art 13 del DPGR 13/R/2013 prevede che:

- i comuni disciplinino la collocazione in aree pubbliche di isole ecologiche quali raggruppamenti di uno o più contenitori per la raccolta di rifiuti urbani, e di rifiuti assimilati agli urbani, fermo restando che, per gli stessi, è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione regionale;
- i comuni e gli altri gestori del servizio pubblico, al fine di ridurre la pericolosità dei rifiuti urbani e di incentivare la raccolta differenziata degli stessi, nonché il recupero dei rifiuti urbani pericolosi, provvedono, anche ai sensi dell' articolo 198, comma 2, lettera d) del d. lgs. 152/2006, a collocare contenitori differenziati per tipologia:
 - a) in ambiti urbani strategicamente individuati a tale scopo;
 - b) nelle strutture di commercio al dettaglio.

CONTRIBUTO COMPONENTE RISORSE IDRICHE

Visti i documenti presentati, per quanto compete a questo Settore relativamente alla componente risorse idriche, si ricorda che il Comune di Sansepolcro (AR) ha aree classificate di crisi idropotabile attesa (visionare il D.P.G.R n. 142 del 09/07/2012) ed ha zone ZVN designate e in proposta (zone vulnerabili nitrati, cfr. e visionare il Regolamento 76/R/2012 in particolare art 36 quater e septies) di tipo B.

Segue il contributo tecnico:

- L.R. 41/2018;
- L.R. 65/2014, art. 4, comma 10 e Art. 62 comma 1f e comma 4c;
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 9 febbraio 2007 n. 2/R (in vigore secondo quanto indicato all'art. 245 della L.R. 65/2014), inerente il Regolamento di attuazione dell'art. 37 comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005 n. 1, capo III artt. 18 e 19 e capo IV nel quale viene richiamata fra l'altro la coerenza di strumenti come quello in oggetto con i piani e programmi dell'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale competente, oggi Autorità Idrica Toscana;
- Deliberazione del Consiglio regionale 25 gennaio 2005 n. 6 di approvazione del Piano di Tutela delle Acque che al cap. 7.2 art. 9 comma 6 (misure generali per il raggiungimento della tutela quantitativa della risorsa idrica) delle Norme di Piano riporta:
 - I Comuni provvedono, nella formazione e aggiornamento degli strumenti di governo del territorio a:
 - richiedere, in fase di adozione del Piano Strutturale e delle varianti allo stesso, il parere alle Autorità di Ambito territoriale ottimale (oggi Autorità Idrica Toscana di cui alla legge regionale del 21 luglio 1995 n. 81) in relazione al previsto aumento dello smaltimento dei reflui da depurare e del fabbisogno idro potabile;
 - individuare le zone di accertata sofferenza idrica ove non possono essere previsti incrementi di volumetrie o trasformazioni d'uso salvo che tali interventi non comportino ulteriore aggravio di approvvigionamento idrico;



Allegati : 0

Risposta al foglio del 01/09/2021
Numero A00GRT/0341645/N.060.030

- prevedere nuovi incrementi edificatori solo dove sia accertato il rispetto degli obblighi in materia di fognatura e depurazione ovvero sia prevista la contestuale realizzazione degli impianti di fognatura e depurazione;
- prevedere, nelle zone di espansione industriale e nelle nuove zone a verde fortemente idro esigenti, la realizzazione di reti duali;
- imporre nelle nuove costruzioni gli scarichi di water a doppia pulsantiera;
- prevedere che la rete antincendio e quella di innaffiamento del verde pubblico siano separate da quella idro potabile.

Si ricorda inoltre quanto segue:

- per eventuali impianti di trattamento di fitodepurazione, le condizioni per l'uso irriguo di acqua in uscita sono disciplinate dal D.M. n. 185 del 12/6/2003; a tal proposito i limiti sono più restrittivi di quelli previsti per lo scarico in acque superficiali;
- acquisire il parere dell'Autorità Idrica Toscana e del Gestore Unico in particolare per le eventuali interferenze/distanze di rispetto con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato presenti nell'area interessata da lavori.

Il Settore scrivente rimane a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità di approfondimento sul parere rimesso.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Renata Laura Caselli

gs. N.060.030

AOOGRT / AD Prot. 0372047 Data 24/09/2021 ore 20:43 Classifica N.060.030. Il documento è stato firmato da RENATA LAURA CASELLI in data 24/09/2021 ore 20:43.



Alla DIREZIONE URBANISTICA

Settore Sistema Informativo e Pianificazione del
Territorio

Oggetto: Comune di Sansepolcro (AR) – Avvio Variante n. 15 al R.U. di adeguamento alla l.r. 49/2011 e contestuale piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile - Art.17 della l.r. 65/2014 di cui alla DCC n. 180 del 17/08/2021. Contributo tecnico.

In riferimento alla vs. nota prot. AOOGR / AD 0341645 del 01/09/2021, il presente contributo tecnico è rilasciato in base alle competenze attribuite al medesimo dalla L.R. n. 30/15:

- in qualità di soggetto gestore delle Riserve Naturali regionali, ai sensi dell'art. 46, c. 3;
- in qualità di soggetto gestore dei Siti Natura 2000, ai sensi dell'art. 67 comma 1, lett. c bis);
- in qualità di autorità competente per la Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 88 c. 4;
- ai sensi dell'art. 5, c. 1, lett. c) e dell'art. 7, relativi alle aree di collegamento ecologico e agli altri elementi strutturali e funzionali della rete ecologica toscana, individuata nel PIT; in proposito si ricorda che l'art. 75 stabilisce che gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi incidenti sulle aree di collegamento ecologico funzionale definiscono le misure necessarie a mitigarne gli eventuali effetti negativi; tali misure di mitigazione sono realizzate a carico dei soggetti proponenti del Piano o dell'intervento;
- in relazione agli habitat e specie tutelati ai sensi dell'art. 79, 80, 81 e 82, anche esternamente ai siti Natura 2000 e alle aree protette.

Dall'esame del *Documento preliminare per la procedura di V.A.S.*, si evince che la variante di cui all'oggetto è finalizzata all'adeguamento normativo dello strumento urbanistico operativo vigente alla L.R. 49/2011 mediante l'adozione del "Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico" ai sensi dell'art. 9 della medesima legge regionale.

La variante di cui all'oggetto, consiste nella integrazione alle NTA, ovvero del TITOLO IX - Capo II della NTA del vigente RU, con un nuovo articolo 71 bis in cui vengono recepiti i criteri localizzativi di cui all'art. 11 della L.R. 49/2011 per gli impianti di radiocomunicazione.

In particolare il comma 5 di tale art. 71 bis delle NTA, esclude l'installazione di impianti di radiodiffusione radiotelevisivi in alcune categorie di aree tra le quali le *Aree naturali protette di particolare pregio ambientale* ovvero:

- Riserva Naturale regionale Alpe della Luna.
- Sito Natura 2000 ZSC IT5180010 "Alpe della Luna".

Negli studi che costituiscono il "Piano di localizzazione Stazioni Radio Base per telefonia mobile", che avrà valore di primo "Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico", si è proceduto alla ricognizione degli impianti esistenti (n.9) nel territorio comunale: località Aboca, località La Montagna, Via del Petreto, Campo Sportivo, Zona Industriale Alto Tevere, Centro Commerciale Valtiberino, Centrale Elettrica, Deposito dell'Acquedotto e località Montedoglio.

Ad essi si aggiungeranno due nuovi impianti per la telefonia nelle aree artigianali poste a sud e ad ovest del capoluogo (località Santa Fiora e località Pocaia).

CONCLUSIONI

Considerato che la Variante al RU interessa prevalentemente ambiti già urbanizzati e che i nuovi impianti previsti dal "Programma comunale degli impianti radio base e monitoraggio inquinamento elettromagnetico" saranno localizzati a circa 7 km. dal Sito Natura 2000 ZSC IT5180010 "Alpe della Luna" e dalla omonima Riserva Naturale regionale, si ritiene non necessaria l'attivazione del procedimento di Valutazione di Incidenza.

IL DIRIGENTE
Settore "Tutela della natura e del mare"
Ing. Gilda Ruberti

AS/SB



Risposta al foglio del 01/09/2021

Numero 341645/N.060.030

Oggetto: RICHIESTA CONTRIBUTI TECNICI AI SETTORI

Comune di Sansepolcro (AR) – Avvio Variante n. 15 al R.U. di adeguamento alla l.r. 49/2011 e contestuale piano di localizzazione delle stazioni radio base per telefonia mobile - Art.17 della l.r. 65/2014 di cui alla DCC n. 180 del 17/08/2021

Direzione Urbanistica e Politiche Abitative

Settore Pianificazione del Territorio

In merito alla richiesta di contributi tecnici relativi all'oggetto, si comunica che: nella localizzazione ed installazione delle stazioni di cui all'oggetto qualora venissero interessate aree boscate, dovrà essere verificata anche la rispondenza ai dettami della L.R. 39/00 e del suo regolamento attuativo DPGR 48/r/03.

Cordiali Saluti

Il Responsabile del Settore
Dr. Sandro Pieroni

COMUNE DI SANSEPOLCRO - AOCCSAN - 0021927 - Ingresso - 04/10/2021 - 18:34

AOOGR7 / AD Prot. 0363558 Data 20/09/2021 ore 09:38 Classifica N.060.030. Il documento è stato firmato da SANDRO PIERONI in data 20/09/2021 ore 09:38.

ARPAT - Area Vasta Sud – Settore Agenti Fisici
Viale Maginardo n.1 – 52100 Arezzo

N. Prot Vedi segnatura informatica cl. AR.01.09.35/32.1

a mezzo: PEC

Al Comune di Sansepolcro
PEC: comunesansepolcro@postacert.toscana.it

Oggetto: Procedura di VAS della Variante n. 15 al RU di adeguamento alla LR 49/2011 e contestuale Piano di Localizzazione delle SRB , nel Comune di Sansepolcro
Richiesta contributi specialistici

Riferimenti: richiesta prot. 18676 del 25/08/2021 del Comune di Sansepolcro (ns. prot. 2021/0064876 del 25/08/2021)

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

LR 49/2011, D.Lgs. 259/2003, DPCM 08/07/2003

Premessa

Il vigente RU del Comune di Sansepolcro, adottato con DCC 62 del 31/05/2014, è stato sottoposto a procedura di VAS conclusa con il provvedimento emanato dalla Autorità competente per la VAS, Pf/VAS 01 del 15/04/2016, e definitiva approvazione del 25/05/2016.

In tale strumento di pianificazione urbanistica era riportata in cartografia anche la localizzazione delle antenne per la telefonia e nel Rapporto ambientale era stato sviluppato il capitolo relativo all'inquinamento elettromagnetico da radiazioni derivanti da impianti per radiocomunicazione.

Il Comune di Sansepolcro ha provveduto fino ad oggi alla gestione delle specifiche competenze attribuite ai Comuni in materia di localizzazione e gestione degli impianti SRB senza disporre di un apposito strumento di pianificazione e programma che definisse gli obiettivi, le strategie e i criteri generali di riferimento. Tale carenza sta rendendo problematica ad oggi la gestione di tale competenza nel rispetto degli interessi pubblici:

- tutela della salute umana;
- ordinato sviluppo e corretta localizzazione degli impianti;
- salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio.

La documentazione fornita contiene la redazione del Piano territoriale per la minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi e.m. ed il corretto insediamento urbanistico e territoriale delle SRB nel Comune di Sansepolcro, in conformità alle leggi e provvedimenti che disciplinano la materia.

Come previsto dall'art. 9 della LR 49/2011, il programma comunale degli impianti ha durata triennale ed è aggiornato, quando necessario, in relazione alle esigenze di aggiornamento dei programmi di sviluppo della rete.

Impianti a RF nel territorio del Comune di Sansepolcro

La ditta BIONOISE Engineering ha riportato i 9 impianti a RF che risultano presenti nel territorio del Comune di Sansepolcro:

1. Loc. Aboca – Telecom, Vodafone, Wind Tre;
2. Loc. La Montagna – Telecom;
3. Via del Petreto – Telecom, Vodafone;
4. c/o Campo Sportivo – Telecom, Vodafone;
5. c/o Zona Industriale Alto Tevere - Telecom, Vodafone, Wind Tre;
6. c/o Centro Commerciale Valtiberino – Telecom, Vodafone;
7. c/o Centrale Elettrica – Wind Tre;
8. c/o Deposito Acquedotto – Wind Tre;
9. Loc. Montedoglio - RTV.

Per completezza, di seguito si riporta l'elenco degli impianti che risultano attivi al Settore Agenti Fisici AVS di ARPAT con il relativo parere di competenza dell'Agenzia ai sensi del D. Lgs. 259/2003, che si ricorda essere disponibile aggiornato in tempo reale sul PORTALE degli impianti di ARPAT all'indirizzo:

http://sira.arp.at.toscana.it/sira/misure_rf/portale.php#postazioni-tab

Provincia	Comune	Indirizzo	Est	Nord	Tipologia	Gestore	Nome	Tecnologia	Riferimento
AR	Sansepolcro	Via del Petreto	1753311	4829467	Telefonia mobile	Tim	SANSEPOLCRO - AR07	2G,3G,4G,Ponte radio	026925 del 09/04/2021
AR	Sansepolcro	c/o Acquedotto Comunale	1754547	4829563	Telefonia mobile	Wind Tre	SANSEPOLCRO SUD - AR038	2G,3G,4G,Ponte radio	91944 del 09/12/2019
AR	Sansepolcro	Loc. Aboca snc	1751798	4835185	Telefonia mobile	Wind Tre	SANSEPOLCRO MARECCHIA - AR061	2G,3G,4G,Ponte radio	52167 del 08/07/2019
AR	Sansepolcro	Zona Sportiva Tevere, c/o Borgo Palace Hotel	1752489	4828962	Telefonia mobile	Wind Tre	SANSEPOLCRO - AR-6162-E	3G	90479 del 14/12/2010
AR	Sansepolcro	Via Malpasso snc, c/o deposito MAXI DI Srl	1752046	4827376	Telefonia mobile	Wind Tre	SANSEPOLCRO/00L	Ponte radio	38486 del 10/06/2016
AR	Sansepolcro	Fraz. Aboca 20	1751760	4834679	altro	ABOCA	ABOCA 20	Ponte radio	4989 del 27/01/2015
AR	Sansepolcro	Viale Aggiunti 75	1753836	4829018	altro	ABOCA	MUSEO ABOCA	Ponte radio	63097 del 16/09/2015
AR	Sansepolcro	Via dei Filosofi 33	1754021	4829241	Radio - TV	Tevere TV	SEDE OPERATIVA TEVERE TV	Ponte radio	42375 del 16/06/2017
AR	Sansepolcro	Loc. Montedoglio	1748720	4830753	Radio - TV	RTL 102.5	RTL 102.5	Radio FM	32160 del 08/05/2012
AR	Sansepolcro	Loc. Montedoglio	1748720	4830753	Radio - TV	RDS	RDS	Radio FM	79430 del 06/12/2013
AR	Sansepolcro	Loc. Montedoglio	1748720	4830753	Radio - TV	Elemedia	RADIO DEEJAY	Radio FM	51159 del 20/07/2012
AR	Sansepolcro	Loc. Vannocchia, c/o Cabina Primaria ENEL	1752134	4829072	Telefonia mobile	Wind Tre	SANSEPOLCRO - AR035	2G,3G,4G,Ponte radio	080290 del 25/10/2019
AR	Sansepolcro	Via Tevere	1751820	4827202	Telefonia mobile	Wind Tre	SANSEPOLCRO PALAZZUOLO - AR337 (ex 5-6160-A)	2G,3G,4G,Ponte radio	86715 del 19/11/2019
AR	Sansepolcro	Loc. Aboca, SS 258 km 7	1751800	4835173	Telefonia mobile	Vodafone	ABOCA - 3RM00203	2G,3G,4G	0048775 del 21/07/2020
AR	Sansepolcro	Zona Industriale Alto Tevere	1751820	4827202	Telefonia mobile	Vodafone	SAN SEPOLCRO OVEST SSI3 - 3RM02686 (ex 2053)	2G,4G,Ponte radio	28934 del 16/04/2021
AR	Sansepolcro	Via del Petreto, c/o Centrale Telecom	1753311	4829467	Telefonia mobile	Vodafone	SANSEPOLCRO SUD SSI - 3RM03692	2G,3G,4G	82604 del 25/11/2015
AR	Sansepolcro	Via Sandro Pertini snc, c/o Tribunale	1752279	4828898	Telefonia mobile	Vodafone	SANSEPOLCRO - 3D0F03465	2G,3G,4G,Ponte radio	0056101 del 23/07/2019
AR	Sansepolcro	Via dei Montefeltro 1/H c/o Eurosatellite	1754070	4829077	Telefonia mobile	Vodafone	SANSEPOLCRO CENTRO - 3RM00214 (AR0169)	2G,3G,4G,Ponte radio	0048823 del 21/07/2020
AR	Sansepolcro	Zona Industriale Alto Tevere snc	1751820	4827202	Telefonia mobile	Tim	SANSEPOLCRO OVEST - AR8A	2G,3G,4G	14395 del 03/03/2016
AR	Sansepolcro	Via Sandro Pertini snc, c/o Tribuna Tevere del Campo Sportivo	1752279	4828898	Telefonia mobile	Tim	SANSEPOLCRO BORGO PALACE - AR8D	3G,4G,Ponte radio	58579 del 23/08/2017
AR	Sansepolcro	Fraz. Aboca 20	1751829	4834578	Telefonia mobile	Tim	ABOCA	3G	18577 del 16/03/2017
AR	Sansepolcro	Via dei Montefeltro 1/H, c/o Eurosatellite	1754064	4829071	Telefonia mobile	Tim	SANSEPOLCRO SUD - AR1D	2G,3G,4G	85180 del 29/11/2018
AR	Sansepolcro	Loc. La Montagna snc	1756760	4834154	Telefonia mobile	Tim	LA MONTAGNA - AR88	2G,4G	24032 del 07/04/2020
AR	Sansepolcro	SS Marecchia, Loc. Aboca	1751800	4835173	Telefonia mobile	Tim	ABOCA - AR64	2G,3G,4G	20104 del 25/03/2015

Campagna di misure RF

Ai fini della verifica dello stato attuale dei livelli di campo e.m. presenti nell'intorno degli impianti, sono state effettuate dallo studio Bionoise Engineering campagne di misura nei mesi di novembre e dicembre 2020.

Gli esiti delle misure evidenziano che allo stato attuale non ci sono casi di superamento dei limiti del campo elettromagnetico (valore più alto misurato pari a 2,3 V/m il 25/11/2020 presso l'impianto n. 5 – Zona Industriale Alto Tevere, punto di misura P1 Via Marco Buitoni).

In generale le misure hanno evidenziato in prossimità degli impianti valori ampiamente inferiori a 6 V/m (valore di attenzione ex DPCM 08/07/2003).

Pertanto, il tecnico conclude che non si rilevano criticità in termini di valori di campo elettromagnetico ai recettori considerati, tali da far scattare esigenze di risanamento apparati.

Piani di sviluppo Gestori

In base alla LR 49/2011, i Gestori sono invitati a presentare i relativi piani di sviluppo entro il mese di ottobre di ogni anno.

Il tecnico indica che i Piani di sviluppo ad oggi presentati dai gestori Vodafone, Telecom, Wind Tre, Linkem, Fastweb ed Iliad hanno permesso di verificare la coerenza della presenza delle antenne sul territorio, anche rispetto alla documentazione in possesso del Comune.

In particolare:

- **Vodafone:** non ha presentato al Comune un piano di sviluppo aggiornato; l'unico piano ad oggi disponibile è quello presentato ad ottobre 2019, valido per il 2020. Il gestore ha evidenziato la necessità di adeguare i siti già esistenti di proprietà Vodafone alle nuove tecnologie e sfruttare la tecnica del co-site per le nuove installazioni. Inoltre, il gestore ha previsto una nuova area di ricerca nella zona industriale, Via Angelo Poliziano.
- **Tim:** ha presentato un piano di rete in data 30/10/2020 in cui manifesta la volontà di riconfigurare e sottoporre ad adeguamenti tecnologici le antenne esistenti, per l'implementazione della banda larga ed ultralarga. Non ha richiesto l'installazione di nuove antenne nel territorio.
- **Wind Tre:** ha comunicato il proprio piano di sviluppo per l'anno 2021, dove ha evidenziato che saranno possibili modifiche e aggiornamenti agli impianti esistenti con una richiesta di installazione per una nuova SRB AR103 in centro a Sansepolcro.
- **Fastweb:** ha presentato il proprio piano di sviluppo a ottobre 2020, valido per gli anni 2020-2025 e contestualmente ha manifestato la necessità di realizzare i propri impianti 5G, con banda licenziata 26,5 GHz – 27,5 GHz, nelle aree di seguito indicate:



- **Linkem:** ha presentato il proprio piano di sviluppo ad ottobre 2020 in cui comunica che ha sottoscritto un accordo con il gestore Fastweb che prevede la realizzazione di un determinato numero di impianti in tecnologia FWA su tutto il territorio nazionale. Pertanto, anche Linkem prevede le aree di sviluppo sopra riportate per Fastweb. Linkem inoltre ha comunicato che gli impianti già attivi saranno oggetto di adeguamento tecnologico.
- **Iliad:** ha presentato il proprio piano di sviluppo valido per gli anni 2020-2021 ad ottobre 2020, individuando 3 aree di ricerca:
 - le prime due (AR52037_001 e AR52037_002) in prossimità degli impianti esistenti n. 4 e n. 8;
 - la terza (AR52037_003) a sud della Zona Industriale Santa Fiora. Si fa presente che in prossimità della zona di indagine c'è un impianto dismesso di Wind Tre (AR076 SANSEPOLCRO SANTA FIORA).


Localizzazione SRB

Il tecnico dichiara che per la redazione del piano complessivo di localizzazione SRB, sono state accolte principalmente le richieste del Comune di Sansepolcro in relazione alle problematiche presenti nel territorio e al tempo stesso le specifiche esigenze dei diversi Gestori. In particolare, dal punto di vista del Comune, sono state seguite le seguenti indicazioni:

- installare i nuovi impianti preferibilmente in aree di proprietà pubblica per un più puntuale controllo del territorio;
- utilizzare la tecnica del co-site per diminuire l'impatto paesaggistico;
- prediligere le zone del territorio a bassissima densità abitativa.


Il tecnico sottolinea che nel recepire le proposte di nuove installazioni SRB da parte degli operatori, sono stati adottati criteri di accorpamento in co-site degli apparati su SRB nel raggio di 250-300 m e che le nuove installazioni non comportano criticità in termini di livelli di campo elettromagnetico presso aree abitative o con permanenza di persone.

Rispetto ai piani di sviluppo presentati dai Gestori, è stata accolta la richiesta di Iliad per l'area di ricerca AR52037_003 (Santa Fiora – Gricignano) indicata con il n. 10 nella seguente planimetria e l'impianto sarà installato su terreno comunale nei pressi dell'Isola Ecologica di Sansepolcro:



La posizione scelta sembra coincidere con la posizione della ex Wind Tre AR076 SANSEPOLCRO SANTA FIORA.

L'altra SRB, accolta e codificata con il n. 11 nella seguente planimetria, verrà posizionata nella Zona Industriale Pocaia – Via Tiberina, nei pressi dell'area di ricerca dei gestori Fastweb – Linkem – Vodafone e anch'essa sarà realizzata su terreno comunale:



Il tecnico sottolinea che queste due nuove localizzazioni rispettano i criteri urbanistici ed ambientali, privilegiano le aree agricole o gli agglomerati decentrati non sufficientemente serviti, le infrastrutture della viabilità, le aree cimiteriali e le aree produttive.

Rete monitoraggio ambientale

Poiché dalle misure eseguite non si ravvisano sul territorio comunale situazioni di criticità dal punto di vista elettromagnetico, il tecnico dichiara che non è necessario programmare postazioni fisse di monitoraggio di lungo periodo del campo elettromagnetico nei pressi delle installazioni presenti.

Osservazioni

In merito alla documentazione trasmessa si formulano alcune osservazioni sul testo del regolamento al fine di evitare problemi nell'applicazione dello stesso.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

- art. 4: per evitare ambiguità sostituire microimpianti con microcelle; la definizione di microimpianti (che sono quelli inferiori a 5 W) è presente nella LR 49/2011, mentre microcelle è un termine generico che indica celle con bassa potenza che servono aree limitate, ma non è fissato un limite di potenza specifico nella normativa; in alternativa non citare i microimpianti e indicare cosa si intende con microcelle senza un valore numerico di potenza; questo perché gli adempimenti per i microimpianti sono fissati nella LR 49/2011 ma non valgono per tutte le microcelle e l'utilizzo indifferenziato dei due termini potrebbe portare a problemi interpretativi;
- art. 4 definizione aree sensibili: viene fatta una equiparazione aree sensibili con aree intensamente frequentate; in realtà le aree intensamente frequentate non sono necessariamente sensibili ossia vi possono essere aree che il Comune ritiene di tutelare con l'obiettivo di qualità 6 V/m anziché con il solo limite di esposizione 20 V/m ma che non necessariamente sono precluse alla installazione di SRB come invece sono quelle sensibili; questo aspetto potrebbe essere meglio precisato nel testo;

- art. 6: si indicano aree sensibili comprese le aree di circolazione adiacenti; andrebbe chiarito il concetto di area di circolazione;
- art. 10 prevede che ogni impianto o modifica sia sottoposta a preventiva autorizzazione del Comune; in realtà vi sono molte casistiche di installazioni o modifiche che vanno in semplice comunicazione di attivazione, senza quindi "preventiva" autorizzazione; forse meglio fare un rimando alla normativa nazionale, peraltro in continua evoluzione, per evitare che il regolamento entri in conflitto con la normativa sovraordinata;
- art. 13 punto 1 punto c: il codice comunicazioni D. Lgs. 259/2003 (peraltro in fase di revisione) prevede la documentazione da presentare per istanze/scia; non è prevista la fornitura di valori massimi di campo preesistenti l'installazione distinti per frequenza e per ciascun edificio (richiesta che peraltro in contesto complesso comporterebbe diverse giornate di lavoro e comunque richiederebbe accesso ai piani alti di molte decine di abitazioni private per avere valori rappresentativi); peraltro l'art. 93 del codice, spesso richiamato dai gestori in caso di contenziosi, indica che non è possibile imporre oneri o canoni che non siano previsti per legge (tale è la richiesta di misure in banda stretta a tutti i recettori in fase di progetto);
- art. 13 punto 1 lettera d: come per punto (c) il codice comunicazioni D. Lgs. 259/2003 nell'allegato 13 non obbliga a dati puntuali su tutti gli edifici distinti per frequenza ma al più su 10 punti max/sito e comunque in alternativa il gestore può fornire il volume di rispetto;
- art- 13 punto 2 lettera d : non sono previsti diritti ASL per parere in quanto il parere è solo di ARPAT
- art. 13 punto 4: con sentenza del Consiglio di Stato 5175/2021 è stato dichiarato il DM 381/98 non più vigente e non esigibile il collaudo in base a tale decreto;
- art. 14: per le installazioni temporanee va fatto riferimento all'art. 87-quater D. Lgs. 259/2003 che prevede i relativi procedimenti;
- art. 16 comma 2 : per obiettivi di qualità relativi a valori di campo vale quanto indicato sulle aree intensamente frequentate che possono essere individuate dai Comuni ai sensi dell'art. 8 lettera 2 del LR 49/2011; inoltre meglio indicare che "Il comune si avvale di ARPAT per effettuare controlli periodici sul rispetto dei limiti di cui al DPCM 08/07/2003"

In merito alla previsione di cui all'art. 18 comma 2 di misure svolte dal Comune sugli impianti installati sul territorio si suggerisce, quando verrà predisposto il protocollo tra comune e ditta esecutrice delle misure, di prevedere per i siti in area urbana la necessità di esecuzione rilevamenti ai piani alti degli edifici più critici in quanto misure effettuate solo al suolo non sono rappresentative della situazione espositiva.

In merito alla relazione tecnica potrebbe essere opportuno un aggiornamento delle generalità (par 3 sorgenti) alle tecnologie 4G.

Conclusioni

Si prende atto del processo seguito dal Comune di Sansepolcro nella redazione del Piano di Localizzazione degli impianti SRB nel proprio territorio in merito al quale non vi sono osservazioni specifiche sulla metodologia seguita e sui contenuti generali.

Si demanda al Comune valutare quanto indicato al paragrafo osservazioni, in particolare nella redazione finale del testo del regolamento attuativo al fine di non avere situazioni dubbie in fase di applicazione dello stesso.

Distinti saluti.

Responsabile del procedimento ARPAT
Responsabile del Settore

Dott.ssa Rossana Lietti ¹

¹Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs 82/2005. L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs 82/2005. Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa AR.01.09.35_32.1_210920_piano di sviluppo srb
sansepolcro.odt

RL/lb

COMUNE DI SANSEPOLCRO - AOCSAN - 0022704 - Ingresso - 14/10/2021 - 17:13